

**OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM
ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO**

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

1. PREMESSA.....	4
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	5
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	8
ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
ART. 4 - RIPARTIZIONE DELLE OPERE SECONDO LE CATEGORIE	10
ART. 5 - CATEGORIE OMOGENEE DELLE LAVORAZIONI E PERCENTUALI DI ACCREDITAMENTO CONTABILE	11
CAPO II	12
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO	12
ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	12
ART. 7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	12
ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI.....	15
ART. 9 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	16
ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE	17
10.1 - Cauzione provvisoria	17
10.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva	18
Art. 11 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE	19
ART. 12 - ASSICURAZIONI.....	20
ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	21
13.1 - Subappalto	21
13.2 - Responsabilità in materia di subappalto.....	21
13.3 - Pagamento dei subappaltatori.....	22
ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	22
14.1 - Rilievi delle aree oggetto degli interventi.	22
14.2 - Formazione del cantiere: aree per il cantiere, mezzi d'opera e viabilità di servizio.	23
14.3 - Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera e delle piantagioni.....	24
14.4 - Diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante sul cantiere e sui mezzi di trasporto.....	26
14.5 - Locali ad uso ufficio per Direzione Lavori - Impianti, arredi, materiali ed attrezzature.	26
14.6 - Allacciamenti - opere temporanee	28
14.7 - Tettoie, ricoveri e servizi per gli operai	28
14.8 - Lavoro contemporaneo con le altre Imprese	29
14.9 - Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.	29
14.10 - Cartelli indicatori	29
14.11 - Cartelli di avviso e lumi	30
14.12 - Modelli e campioni	30
14.13 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche	30

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

14.14 - Conservazione dei campioni	31
14.15 - Mantenimento del transito e degli scoli delle acque	31
14.16 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e smontaggi di ponti, impalcature e costruzioni provvisoriali	31
14.17 - Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori	31
14.18 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera	31
14.19 - Direzione del cantiere	32
14.20 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi	32
14.21 - Responsabilità dell'operato dei dipendenti	32
14.22 - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee	32
14.23 - Indennità per cave, depositi e scariche	33
14.24 - Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante	33
14.25 - Danni a proprietà confinanti	33
14.26 - Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro agenti atmosferici, innaffiamento delle demolizioni e scarichi di materiali, mantenimento della pulizia delle superfici delle aree aeroportuali interessate dal transito dei mezzi di cantiere ..	33
14.27 - Prove di carico e verifiche	33
14.28 - Progettazione e calcolazioni	34
14.29 - Protezione delle opere	35
14.30 - Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere	35
14.31 - Approvvigionamenti dell'acqua per i lavori e dell'acqua potabile	35
14.32 - Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico	35
14.33 - Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito	36
14.34 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali	36
14.35 - Soccorso ai feriti	38
14.36 - Assunzione e qualifica del personale	38
14.37 - Interruzione delle attività lavorative	39
14.38 - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi	39
14.39 - Retribuzione ai dipendenti	39
14.40 - Divieto di cottimi	40
14.41 - Violazione delle norme di cui ai punti 14.34 ÷ 14.40	40
14.42 - Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori	
40	
14.43 - Notizie statistiche	41
14.44 - Fotografie	41
14.45 - Polizze assicurative	41
14.46 - Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza	42
14.47 - Pulizia delle opere	42
14.48 - Accesso al cantiere ed uso dei ponti, impalcature, costruzioni provvisoriali, ecc. da parte di altre Imprese o Ditte	43
14.49 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto	43
14.50 - Custodia, conservazione e manutenzione fino all'approvazione del collaudo	44
14.51 - Uso anticipato delle opere	44
14.52 - Sgombero del cantiere	44
14.53 - Pulizia finale	44
14.54 - Imposte di registro, tassa di bollo, ecc.	45
14.55 - Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti ⁴⁵	
14.56 - Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori, anche per fasi, in zona aeroportuale	
46	
14.57 - Automezzi per la Direzione Lavori	46
14.58 - Permessi di accesso	46

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

14.59 - Piano delle Committenze.....	47
14.60 - Monitoraggio dell'avanzamento fisico-economico-temporale dei lavori.....	47
14.61 - Oneri per la qualifica di materiali, prodotti, impianti ed apparecchiature	47
14.62 - Modalità da rispettare per il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e dei residui di lavorazione	47
ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE	48
ART. 16 - CONDOTTA DEI LAVORI: RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.....	48
ART. 17 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE.....	49
Art. 18 - ONERI E RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE - DIREZIONE LAVORI	49
CAPO III°	52
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	52
ART. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI	52
ART. 20 - ORDINE DEI LAVORI.....	53
ART. 21 - ORDINI DI SERVIZIO	54
ART. 22 - PROGRAMMA DEI LAVORI	54
ART. 23 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE	55
ART. 24 - TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI – TERMINI DI SCADENZA INTERMEDI ..	56
ART. 25 - SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI.....	57
25.1 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	57
25.2 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.	58
25.3 - Proroghe	59
ART. 26 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	60
ART. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	60
ART. 28 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA.....	61
ART. 29 - LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI.....	61
ART. 30 - LAVORI IN ECONOMIA.....	62
ART. 31 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	62
ART. 32 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO.....	63
ART. 33 - RINVENIMENTI FORTUITI.....	64
ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	65
CAPO IV°	66
CONTABILITÀ' DEI LAVORI,PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE.....	66
ART. 35 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	66
ART. 36 - CONTABILITÀ E RISERVE.....	66
ART. 37 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI.....	67
ART. 38 - CONTO FINALE	69
ART. 39 - REVISIONE DEI PREZZI	69
ART. 40 - PENALE PER IL RITARDO	69
40.1 - Penale per il ritardo	69
ART. 41 - COLLAUDI	71
ART. 42 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL'OPERA	72
ART. 43 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE	72
CAPO V°	74
GARANZIE E CONTROVERSIE	74
Art. 44 - ACCORDO BONARIO	74
Art. 45 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	75
Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	75
Art. 47 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA	77

1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola l'**Appalto per il rifacimento dei piazzali di sosta aa.mm. e per l'adeguamento delle infrastrutture di volo**, e ne descrive in linea tecnica e funzionale le lavorazioni necessarie sia per l'ampliamento del piazzale di sosta aeromobili che e per la riqualifica di quello esistente presso l'Aeroporto civile Brindisi (codice ICAO "LIBR").

Oltre a questi due interventi di maggiore rilievo, è in progetto compresa tutta una serie di lavorazioni e forniture miranti alla riqualifica delle aree di manovra, di seguito descritte:

- Esecuzione di bonifica da ordigni bellici
- adeguamento della taxi lane e del Fillet del raccordo "B" conforme agli aeromobili di categoria "E";
- adeguamento dei pozzetti ricadenti nelle strip delle due piste;
- fornitura dell'impianto RVR;
- adeguamento del SALS per soglia RWY13;
- adeguamento di un breve tratto della perimetrale interna;
- realizzazione di una piazzola di sosta mezzi.

L'Appalto sarà gestito dalla **Aeroporti di Puglia S.p.A.** (in seguito indicata quale "Stazione Appaltante"), concessionaria del Ministero delle Infrastrutture della gestione dello scalo di Brindisi e sarà eseguito da parte dell'Appaltatore (che per brevità viene in seguito chiamata "Impresa" o "Appaltatore").

Il presente documento integra il Contratto di Appalto, costituendone parte sostanziale per l'individuazione sia dei lavori/forniture che degli oneri ed obblighi posti a carico dell'Appaltatore.

L'Appalto verrà espletato con l'osservanza della legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

CAPO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione a corpo, a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, di tutte le opere, civili ed impiantistiche, necessarie al rifacimento dei piazzali di sosta aa/mm e per l'adeguamento delle infrastrutture di volo, relativamente all'Aeroporto di Brindisi, secondo i documenti ed i grafici del progetto esecutivo.

Quest'ultimo è stato regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento, ing. Nicola Micchetti, in data 06.10.2011.

In sintesi l'appalto prevede le seguenti opere, forniture ed attività lavorative:

1. Fase preliminare:

1.1. Esecuzione Bonifica da Ordigni Bellici (B.O.B.)

2. riqualifica del piazzale esistente con interventi di ripristini corticali e, per alcune lastre, con sostituzione di queste ultime;

- 2.1. demolizione e ricostruzione di lastre ammalorate;
- 2.2. ripristini corticali di altre lastre interessate da lievi fenomeni di fessurazioni superficiali;
- 2.3. interventi sui fognoli del piazzale esistente;
- 2.4. realizzazione della nuova segnaletica orizzontale.

3. Ampliamento del piazzale di sosta aa.mm. lato sud-ovest con pavimentazione rigida e flessibile, ed adeguamento Apron Taxiway e raccordo B per aa.mm. Cat. E;

- 3.1. realizzazione nuova pavimentazione rigida previa bonifica e sbancamento;
- 3.2. realizzazione di nuova pavimentazione flessibile previa bonifica e sbancamento;
- 3.3. riqualifica della pavimentazione flessibile esistente;
- 3.4. riqualifica della Taxilane lato sud-ovest, in corrispondenza del raccordo B, con pavimentazione flessibile;
- 3.5. realizzazione di fillet per il raccordo "B", adeguato agli aeromobili di categoria E e riqualifica dell'intera pavimentazione esistente;
- 3.6. realizzazione di nuovo shoulder di delimitazione laterale del piazzale in pavimentazione flessibile;
- 3.7. opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;

- 3.8. opere impiantistiche per la realizzazione di una nuova torre faro e la riprotezione degli impianti AVL al servizio del piazzale;
- 3.9. realizzazione della nuova segnaletica orizzontale
- 4. realizzazione di un nuovo tratto di viabilità perimetrale interna sul lato sud-ovest con pavimentazione flessibile;**
 - 4.1. realizzazione nuovo tratto di fondazione e pavimentazione stradale a tre strati di clb, previe opere di scavo;
 - 4.2. opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- 5. realizzazione di una nuova area pavimentata in clb per la sosta dei mezzi di rampa;**
 - 5.1. realizzazione scavi e fondazione nuova area, con successiva posa in opera di pavimentazione stradale a tre strati di clb;
 - 5.2. opere idrauliche per lo smaltimento delle acque meteoriche;
- 6. adeguamento normativo dei pozzetti posti all'interno della CGA;**
 - 6.1. rimozione terreno vegetale sito intorno al pozzetto;
 - 6.2. adeguamento dei pozzetti mediante realizzazione di scivolo in cls debolmente armato ed inclinato come da Regolamento ENAC;
 - 6.3. posa in opera soletta e chiusino F900
- 7. prolungamento sentiero luminoso di avvicinamento (ALS) per pista 13;**
 - **N.B.: La realizzazione del nuovo sentiero luminoso di avvicinamento di cui al punto 7, su un'area di (260 x 75m = 19.500mq circa) è sospensivamente condizionata dalla acquisizione dei terreni interessati dall'intervento e, perciò, i relativi lavori potranno essere eseguiti solo al verificarsi di tale condizione.**
 - **L'impresa nessuna pretesa potrà accampare per il caso di impossibilità ad eseguire le opere delle quali trattasi.**
- 8. installazione nuovo impianto RVR per pista 13-31**

Per le opere di ampliamento del piazzale si intendono i seguenti interventi di pavimentazioni rigide e flessibili:

- **Ampliamento piazzale, adeguamento raccordo B e Apron Taxilane**

Pavimentazione flessibile _____ **47.850 mq**

- tutta la nuova pavimentazione flessibile in clb (4.650 mq)
- la riqualifica della Apron Taxilane esistente (34.380 mq)

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

- | | |
|--|-------------|
| ■ la riqualifica del raccordo B | (4.500 mq) |
| ■ nuova pavimentazione del raccordo B in clb | (580 mq) |
| ■ la realizzazione di fillet sul raccordo B | (1.440 mq) |
| ■ la realizzazione del nuovo shoulder antipolvere laterale | (2.300 mq). |

Pavimentazione rigida 18.432mq

- | | |
|---|-------------|
| ■ Nuove Lastre in cls | (15.450mq); |
| ■ demolizione e ricostruzione lastre ammalorate esistenti | (2.982mq). |

- Realizzazione di un nuovo tratto di viabilità perimetrale sul lato sud-ovest e nuova area per la sosta dei mezzi di rampa;

pavimentazione flessibile 9.830mq

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| ■ riqualifica viabilità perimetrale | (1.780mq); |
| ■ nuovo tratto viabilità perimetrale | (1.100mq); |
| ■ nuova area sosta mezzi di rampa | (6.950mq) |

Per i pozzetti presenti all'interno della CGA da mettere a norma, si stima la presenta totale di circa 465 elementi da riqualificare mediante la realizzazione di scivoli perimetrali in cls con pendenza pari ad almeno 1:2, come indicato dal Regolamento ENAC.

Per questo intervento è inoltre prevista una soletta di copertura dei 465 pozzetti, unitamente ad un nuovo chiusino di ispezione classe F900.

È previsto infine il prolungamento del sentiero di avvicinamento luminoso (ALS) per pista 13, della tipologia a sorgenti singole

Le opere sinteticamente riassunte ai precedenti commi riguardano aree interamente comprese all'interno del sedime aeroportuale, con l'unica eccezione del sentiero di avvicinamento e degli interventi ad esso correlati (Perimetrale esterna/interna, recinzione, impianto ALS), che richiede, come anticipato, l'acquisizione di nuove aree, a seguito del rilascio del parere / V.I.A. del Ministero dell'Ambiente sul S.I.A. presentato da AdP SpA.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile in merito alle integrazioni del contratto.

Nell'esecuzione degli interventi sarà cura dell'Appaltatore adottare tutte le misure/accorgimenti necessari sia a limitare i disagi all'utenza quanto soprattutto a minimizzare l'interferenza con l'operatività aeroportuale.

Pertanto, nell'ambito dello svolgimento delle opere, sarà condizione sostanziale ed imprescindibile quella di operare attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni che, di volta in volta, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori secondo le indicazioni ricevute dalla Committente, dall'E.N.A.C., dalla D.A. Bari-Brindisi e dal locale Comando Aeronautica Militare.

Inoltre l'Appaltatore si assume l'obbligo contrattuale di sottoporre, a propria cura e spese, tutto il proprio personale destinato ad operare in cantiere all'apposito "briefing informativo ai fini della sicurezza operativa", tenuto da rappresentanti della AEROPORTI DI PUGLIA, sulla conduzione di operazioni in aree aeroportuali di movimento e manovra velivoli.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'Importo Totale delle Opere in appalto, determinato complessivamente a corpo quale somma fissa ed invariabile e riferita forfaitariamente alla realizzazione di quanto sintetizzato nel precedente Art.1, è così riepilogato:

A) IMPORTO DEI LAVORI		
OPERE CIVILI	€	5.066.666,92
OPERE IDRAULICHE	€	453.264,10
OPERE IMPIANTISTICHE	€	2.036.239,21
<u>Importo Totale Lavori (A)</u>		€ 7.556.170,23
B) ONERI PER LA SICUREZZA		
B.1 ONERI SPECIALI	€	120.657,06
<u>C) IMPORTO TOTALE DELLE OPERE (A + B.1)</u>		€ 7.676.827,29

L'importo contrattuale sarà desunto dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto in sede di gara dal concorrente (risultato poi aggiudicatario) al sottoindicato importo lavori a base d'asta di Euro 7.556.170,23, aumentato della somma relativa agli oneri totali per la sicurezza, come riportato nella seguente tabella.

RIEPILOGO APPALTO	
A - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 7.676.827,29
B - ONERI PER LA SICUREZZA SPECIALI	€ 120.657,06
(A-B) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA)	€ 7.556.170,23
cauzioni (2%)	€ 153.536,55

L'importo totale delle opere è comprensivo sia di tutti gli oneri previsti nel presente CSA, che di quelli che si rendessero comunque necessari per dare le opere in appalto ultimate, a perfetta regola d'arte, sulla base delle previsioni di progetto, funzionali ed agibili secondo le disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore sarà obbligato a mettere in atto ed a rispettare tutto quanto indicato dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo dei lavori, a redigere e mettere in atto il Piano Operativo della Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni, oltre che le indicazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo rispetto agli importi di cui sopra, e ciò con particolare riferimento anche alla compresenza di altre diverse Ditte e/o Imprese che operano o che potranno trovarsi ad operare nelle aree di cantiere.

Tali obblighi ed oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

L'importo dei lavori a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri inerenti l'esecuzione ed il collaudo dei lavori, nonché delle opere provvisorie e dei ponteggi, degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e già previsti all'interno dei prezzi unitari di computo metrico estimativo nonché degli oneri aggiuntivi per la sicurezza come disposto dal T.U. 81/08 e ss.mm.ii.

ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi di quanto disposto dal DPR n. 207/10.

Le quantità indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti progettuali non hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante.

La formulazione dell'offerta, quindi, dovrà essere effettuata sulla sola base delle valutazioni qualitative e quantitative dell'impresa concorrente, che se ne assume, conseguentemente i relativi rischi.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DELLE OPERE SECONDO LE CATEGORIE

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIE	IMPORTI	CLASSIFICHE	Incidenza % su importo totale	
OG3	4.516.354,82	V	58,83%	PREVALENTE
OG1	631.216,72	III	8,22%	
OG6	460.501,83	II	6,00%	
OG11	2.068.753,91	IV	26,95%	
TOTALE	7.676.827,29			

ART. 5 - CATEGORIE OMOGENEE DELLE LAVORAZIONI E PERCENTUALI DI ACCREDITAMENTO CONTABILE

AEROPORTO DEL SALENTO			
RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE DI VOLO.			
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE LAVORAZIONI			
RIEPILOGO LAVORI	TOTALE IMPORTO LAVORI COME DA CME	% CATEGORIE SU TOTALE	TOTALE COMPRESI GLI ONERI SICUREZZA SPECIALI
	TOT	TOT	TOT
A - OPERE CIVILI	€ 5.066.666,92	67,05%	€ 5.147.571,55
MOVIMENTI DI MATERIE	€ 1.059.727,07	14,02%	€ 1.076.648,81
DEMOLIZIONI - FRESATURE - RIMOZIONI	€ 189.746,14	2,51%	€ 192.776,01
PAVIMENTAZIONI STRADALI AEROPORTUALI	€ 2.003.416,91	26,51%	€ 2.035.407,51
CALCESTRUZZI-CASSEFORMI-ARMATURE	€ 1.313.577,08	17,38%	€ 1.334.552,30
ADEGUAMENTO POZZETTI	€ 247.228,88	3,27%	€ 251.176,64
SEGNALETICA	€ 68.650,00	0,91%	€ 69.746,20
LAVORI DIVERSI	€ 184.320,84	2,44%	€ 187.264,08
B - OPERE IDRAULICHE	€ 453.264,10	6,00%	€ 460.501,83
OPERE IDRAULICHE	€ 453.264,10	6,00%	€ 460.501,83
C - OPERE IMPIANTISTICHE	€ 2.036.239,21	26,95%	€ 2.068.753,91
IMPIANTI AVL	€ 20.712,50	0,27%	€ 21.043,24
IMPIANTO TORRI FARO	€ 246.477,36	3,26%	€ 250.413,11
ALS	€ 905.078,39	11,98%	€ 919.530,70
RVR	€ 863.970,96	11,43%	€ 877.766,86
RIEPILOGO	€ 7.556.170,23	100,00%	€ 7.676.827,29

CAPO II
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'APPALTO

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato ai sensi degli artt. 81, 82, 83 del Codice dei Contratti, mediante pubblico incanto con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a corpo.

Presentazione dell'offerta

L'offerta andrà redatta e presentata nei modi e nei tempi indicati nel bando di gara e dovrà contenere l'impegno da parte dell'Impresa ad eseguire i lavori al prezzo forfettario offerto, in conformità agli elaborati allegati costituenti il progetto esecutivo posto a base di gara.

ART. 7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto, i seguenti elaborati:

ELABORATI DESCRITTIVI

N°	SIGLA	TITOLO ELABORATO	REV.01	REV.02
1	EE	ELENCO ELABORATI	15.07.11	01.09.11
2	RGP	RELAZIONE GENERALE DI PROGETTO	15.07.11	01.09.11
3	RGG	RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA	15.07.11	01.09.11
4	RC-P	RELAZIONE DI CALCOLO PAVIMENTAZIONI RIGIDE E FLESSIBILI	15.07.11	01.09.11
5	RT-I	Relazione tecnica e di calcolo opere idrauliche	15.07.11	01.09.11
6	RT-OI	Relazione tecnica e di calcolo opere impiantistiche	15.07.11	01.09.11
7	LSR	LIBRETTO STERRI E RIPORTI	15.07.11	01.09.11
8	RTF	RELAZIONE TECNICA SUI FOGNOLI	15.07.11	01.09.11
9	EPU	ELENCO PREZZI UNITARI	15.07.11	01.09.11
10	QE	QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA	15.07.11	01.09.11
11	CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	15.07.11	01.09.11
12	CSP	CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE	15.07.11	01.09.11
13	SC	SCHEMA DI CONTRATTO	15.07.11	01.09.11

Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi – AEROPORTO DEL SALENTO
 Opere di manutenzione straordinaria

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

14	PSC	PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	15.07.11	01.09.11
15	CPL	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	15.07.11	01.09.11
16	ANP	ANALISI NUOVI PREZZI	15.07.11	01.09.11
17	PMO	PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	15.07.11	01.09.11

ELABORATI GRAFICI

N°	SIGLA	OGGETTO/TITOLO ELABORATO	SCALA	REV.01	REV.02
1	IT-A01	Inquadramento Generale – Inquadramento territoriale e planimetria di stato attuale	VARIE	15.07.11	01.09.11
2	IT-A02	Inquadramento Generale – Identificazione degli interventi	1:1.000	15.07.11	01.09.11
3	IT-A03	Inquadramento Generale - Planimetria stato futuro	1:1.000	15.07.11	01.09.11
4	RT-01	RILIEVO TOPOGRAFICO – PIANO QUOTATO	1:1.000	15.07.11	01.09.11
5	RT-02	RILIEVO TOPOGRAFICO – PROFILO LONGITUDINALE A-A E B-B	1:100 1:1.000	15.07.11	01.09.11
6	NP-01	Nuove pavimentazioni rigide e flessibili: Planimetria, Sezioni Tipo, Giunti e Particolari	VARIE	15.07.11	01.09.11
7	NP-02	Nuove pavimentazioni rigide e flessibili: Abaco Delle Lastre	VARIE	15.07.11	01.09.11
8	NP-03	NUOVE PAVIMENTAZIONI RIGIDE E FLESSIBILI VERIFICA LARGHEZZA TAXIWAY PER B747 – SITUAZIONE TIPO		15.07.11	01.09.11
9	NP-04	SEGNALETICA ORIZZONTALE – LAYOUT E PARTICOLARI	VARIE	15.07.11	01.09.11
10	NP-05	SEGNALETICA ORIZZONTALE – PARTICOLARI	VARIE	15.07.11	01.09.11
11	RL-01	RIPRISTINO LASTRE ESISTENTI MAPPATURA DELLE LASTRE ED IDENTIFICAZIONE INTERVENTI	1:000	15.07.11	01.09.11
12	AP-01	ADEGUAMENTO POZZETTI ALL'INTERNO DELLE STRIP CLASSIFICAZIONE DELLA CONFORMITA' IN BASE ALLA DISTANZA DAL BORDO PISTA	1:3.000	15.07.11	01.09.11
13	FAS-01	FASATURA INTERVENTI SU PIAZZALE	1:1000	15.07.11	01.09.11
14	OI-01	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – SISTEMA DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - PLANIMETRIA STATO DI FATTO	1:1000	15.07.11	01.09.11
15	OI-02	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – POZZETTI – CARPENTERIE E ARMATURE	1:50/1:20	15.07.11	01.09.11
16	OI-03	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – PROFILI	VARIE	15.07.11	01.09.11

Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi – AEROPORTO DEL SALENTO
 Opere di manutenzione straordinaria

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

		DORSALI DI ALLONTANAMENTO INTERRATE			
17	OI-04	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – FOGNOLI E CANALETTE	VARIE	15.07.11	01.09.11
18	OI-05	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – DRENAGGI: SEZIONI TIPO E PARTICOLARI	VARIE	15.07.11	01.09.11
19	OI-06	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – PROFILI LONGITUDINALI	1:1000-1:100	15.07.11	01.09.11
20	OI-07	OPERE E SISTEMAZIONI IDRAULICHE – RIPRISTINO FOGNOLI ESISTENTI	1:1000	15.07.11	01.09.11
21	OE-01	OPERE DI IMPIANTISTICA ELETTRICA – IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI AVL – PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO E PARTICOLARI	VARIE	15.07.11	01.09.11
22	ALS-01	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI		15.07.11	01.09.11
23	ALS-02	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – PARTICOLARI COSTRUTTIVI		15.07.11	01.09.11
24	ALS-03	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – DISPOSIZIONE AVL – ALS THR 13 CAT I 720M	VARIE	15.07.11	01.09.11
25	ALS-04	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – INTEGRAZIONE RETE CAVIDOTTI AVL: PARTICOLARI COSTRUTTIVI	VARIE	15.07.11	01.09.11
26	ALS-05	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – SCHEMI ELETTRICI – DISPOSIZIONE CAVI E CIRCUITI	VARIE	15.07.11	01.09.11
27	ALS-06	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – PROFILO LONGITUDINALE E SENTIERO LUMINOSO DI AVVICINAMENTO	VARIE	15.07.11	01.09.11
28	ALS-07	SENTIERO DI AVVICINAMENTO LUMINOSO – RETE DI MESSA A TERRA – LAYOUT E PARTICOLARI	VARIE	15.07.11	01.09.11
29	TF-01	IMPIANTO TORRI FARO – STUDIO ILLUMINOTECNICO	-	15.07.11	01.09.11
30	TF-02	IMPIANTO TORRI FARO – CAVIDOTTI E CIRCUITI	-	15.07.11	01.09.11
31	TF-03	IMPIANTO TORRI FARO – SCHEMI ELETTRICI	-	15.07.11	01.09.11

In caso di discordanza i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; valgono comunque le indicazioni più favorevoli alla Stazione Appaltante, come tali individuate dal Responsabile del Procedimento, salvo che la scelta sia espressamente riservata al Direttore dei Lavori.

In caso di norme del presente del Capitolato Speciale di Appalto tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Nel caso che si riscontrassero alternative e discordanze tra i diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

- 1) Bando e Disciplinare di gara
- 2) Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
- 3) Capitolato Tecnico Prestazionale;
- 4) Elenco Prezzi;
- 5) Elaborati Grafici del progetto esecutivo.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle diverse e minori prescrizioni dei documenti contrattuali.

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotte e risultanti dal presente documento, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali grafici e documentali che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- b) il Codice dei Contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- c) il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.,
- d) DM n°145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici) e s.m.i.;

Inoltre, per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal Contratto di Appalto e dal progetto esecutivo, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore:

- a) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) il Codice Civile;
- c) le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- d) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
- e) la legislazione per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale;
- f) le normative e disposizioni di carattere aeroportuale, in particolare delle Norme I.C.A.O. - Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile contenute nell'Annesso

14 “Aerodromi” (ultima edizione) e Disposizioni, Circolari e Regolamenti emanati dall'E.N.A.C. – Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

g) successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate.

Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale sono applicabili le disposizioni di cui alla Legge Regione Puglia n. 13/01 e s.m.i. (così come da disciplinare regolante i rapporti Aeroporti di Puglia spa/Regione Puglia – Art. 2).

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisi, dal Comune di Brindisi e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all'applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante l'esecuzione la gestione dell'appalto.

Per espresso patto contrattuale, la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell'Appaltatore.

ART. 9 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

L'Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell'art. 106, comma 2 del Regolamento.

Tale dichiarazione fa parte integrante del presente CSA.

Ai sensi dell'art. 106, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procederà alla stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e l'Appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Al riguardo l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti,

dello stato dei luoghi, delle condizioni di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'Appaltatore dichiara altresì di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
- di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovrà sorgere l'opera;
- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, oggetto dell'appalto, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;
- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE

10.1 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di appalto, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.

10.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 123 del DPR207/10, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso che ecceda la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto del primo e terzo comma qualora in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10.1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell'Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

L'Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

In caso di varianti in corso d'opera che aumentino l'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà provvedere a costituire un'ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo al contratto iniziale.

Art. 11 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei Contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10.1 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui al punto 10.2, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, **con riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente**, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui al Titolo VI - CAPO I del D.P.R. n. 207 del 2010.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al primo comma è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 64, D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:

- a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla II;
- b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento;

ART. 12 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell'articolo 125 del D.P.R. 207/10, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La suddetta polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai successivi terzo e quarto comma. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto di appalto.
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata sulla base di quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, valgono le seguenti condizioni:

- a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
- b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

La garanzia R.C.T. dovrà specificamente prevedere l'indicazione che tra i terzi assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori ed alle attività di cantiere (esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza, collaudo, etc), indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore.

Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di imprese, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Ai sensi dell'art. 129, comma 2 del Codice dei Contratti, per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La "polizza indennitaria decennale" a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, laddove dovuta, dovrà essere costituita in conformità al DPR n. 207/10 con minimo indennizzo pari al 20% del valore dell'opera realizzata.

La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione delle polizze indicate negli ultimi due commi, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

13.1 - Subappalto

E' ammesso il subappalto nei casi e nei limiti consentiti dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il concorrente dovrà indicare ai sensi della richiamata normativa, i lavori che lo stesso intende affidare in subappalto. La mancanza della suddetta indicazione comporterà l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

Il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa, in relazione all'importo da eseguire in subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere almeno venti giorni prima della data di inizio dei lavori subappaltabili al deposito del relativo contratto di subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovrà trasmettere al momento del deposito del contratto di subappalto la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13.2 - Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste.

13.3 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provveda.

L'Appaltatore dovrà far redigere al sub-appaltatore il proprio Piano Operativo della Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo redatto dallo stesso Appaltatore.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE-RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'ampliamento del sentiero luminoso di avvicinamento, potrà essere realizzato una volta acquisite le aree, a seguito del rilascio del parere / V.I.A. del Ministero dell'Ambiente sul S.I.A. già presentato da AdP SpA.

Anche in questo caso, ove ciò non venisse conseguito, l'impresa non avrà nulla a pretendere da AdP SpA.

Saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

14.1 - Rilievi delle aree oggetto degli interventi.

L'Appaltatore, preventivamente alla esecuzione dei lavori, dovrà eseguire un accurato rilievo celerimetrico delle aree oggetto degli interventi, al fine di confermare o, eventualmente aggiornare, le risultanze dei rilievi in possesso di AdP SpA, da consegnare alla Direzione dei Lavori ed al Post Holder Progettazione.

In mancanza di ciò, tutti gli eventuali vizi di lavorazione che dovessero verificarsi in fase di esecuzione dei lavori, oltre agli eventuali danni diretti ed indiretti derivanti da essi, saranno addebitati esclusivamente all'Appaltatore.

14.2 - Formazione del cantiere: aree per il cantiere, mezzi d'opera e viabilità di servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ai costi necessari al rilascio dei permessi di accesso alle aree Air-Side, per uomini e mezzi, dei quali si riporta al par. 14.58.

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attività e/o lavorazione, dovrà presentare alla Direzione Lavori, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti l'area che intende occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti degli impianti fissi e delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature (progetto del cantiere e della cantierizzazione).

Per la movimentazione/circolazione dei mezzi d'opera all'interno del sedime aeroportuale, è fatto assoluto obbligo all'Appaltatore (personale e mezzi preventivamente autorizzati) di seguire i percorsi/tragitti indicati dalla Direzione Aeroportuale e/o dalla Direzione Lavori, ponendo la massima cura ed attenzione nella percorrenza della esistente viabilità perimetrale/di servizio in prossimità di aree interessate da transito di aeromobili (piazzale di sosta aa/mm, vie di circolazione, bretelle, raccordi, ecc.). A tale proposito, si rammenta che è fatto obbligo almeno ai responsabili di ciascuna squadra di lavorazione di dotarsi di un apparecchio radioricetrasmittente omologato e quarzato su apposita frequenza ground da richiedersi tramite la Stazione Appaltante alla competente Autorità, garantendo altresì adeguata istruzione e formazione del proprio personale (che potrà essere eventualmente effettuata a cura della competente Autorità Aeroportuale) circa le modalità di impiego e la fraseologia da adottare nelle comunicazioni in fonia.

Qualora necessario e comunque dietro disposizione della Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla realizzazione di apposita viabilità, all'interno del sedime aeroportuale, da adibirsi alla circolazione dei mezzi d'opera dal cantiere alle zone di lavorazione.

L'Appaltatore deve inoltre provvedere:

- alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato in relazione alla entità dell'opera, per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti;
- alla recinzione e/o alla transennatura delle aree di cantiere comprese adeguate segnalazioni anche luminose atte ad impedire il facile accesso all'interno delle stesse da parte di estranei e a garantire una corretta circolazione oltre che l'incolumità di persone e gli addetti ai lavori operanti
- la realizzazione, mantenimento e smantellamento della segnaletica provvisoria orizzontale e verticale sia diurna che notturna a norma ICAO per le varie fasi di lavoro.
- la fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi

costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro. Le caratteristiche di tali elementi dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa ICAO, ENAC,. L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla presenza della Direzione dei Lavori e di incaricati della Stazione Appaltante;

- all'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni;
- alla costante pulizia delle aree di cantiere e alla manutenzione di ogni apprestamento provvisorio;
- alla sistemazione delle strade del cantiere e di tutte quelle interne al sedime utilizzate da mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dei lavori in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
- alla predisposizione per l'attraversamento degli scavi e gli sterri, ed in ogni altro luogo ove necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodità ed assoluta sicurezza) necessari per conservare la continuità della circolazione in cantiere e nelle proprietà private;
- ad assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per tassa di bollo, e tutte le altre imposte e tasse, sia ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute dalla Stazione Appaltante, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di appalto, quanto se stabilito o accresciute posteriormente;
- ad emettere, al pagamento da parte della Stazione Appaltante di ogni singolo importo, ricevuta regolarmente quietanzata o fatturata (la corresponsione dell'IVA è regolata dalle norme di legge cui va soggetto il presente appalto secondo la classificazione delle opere e della Stazione Appaltante (comma 13 art. 8 D.P.R. 633/72 e successive modifiche));
- a produrre, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di inizio lavori, il relativo piano delle Committenze, indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni (La mancata presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento);
- alla fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e delle eventuali luci provvisorie per l'interdizione delle aree inagibili durante le lavorazioni.

14.3 - Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera e delle piantagioni

14.3.1 - Guardiania e sorveglianza del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore la guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori-fornitori, della Stazione Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite od in corso di costruzione, che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 3 (tre) dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori.

Per lavori che richiedono la custodia continuativa, ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la Direzione Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione sarà valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

Tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 8 (otto) dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la custodia di cui sopra a personale con qualifica di guardia particolare giurata.

Qualora la Direzione Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dal T.U. 81/08 e s.m.i., sarà valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori.

14.3.2 - Presidio del cancello d'ingresso di varco provvisorio.

Qualora, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori e per un diretto accesso al cantiere, si reputasse opportuno da parte dell'Impresa, a discrezione della Direzione Lavori e previa autorizzazione della competente autorità aeroportuale (ENAC-DA, Dogana, GdF, PdS, ecc.), realizzare un varco doganale provvisorio autorizzato, l'Appaltatore assumerà a proprio carico tutti gli oneri derivanti dal presidio del cancello d'ingresso al suddetto varco provvisorio autorizzato. L'Appaltatore, pertanto, dovrà comunicare alla Direzione Lavori il nominativo e lo statuto dell'Istituto di vigilanza che intende utilizzare affinché venga approvato dalla Polizia di Stato e/o Guardia di Finanza.

Saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri derivanti dal presidio di un varco doganale provvisorio che si rendesse necessario per effettuare le operazioni di trasporto del materiale di risulta che, accatastato in opportuna area (indicata dalla Direzione Lavori ed autorizzata dalle competenti autorità aeroportuali) durante le lavorazioni notturne, dovesse essere conferito a discarica autorizzata in orario diurno in condizioni di sicurezza utilizzando percorsi non interferenti con le aree operative dell'Aeroporto.

L'Istituto di vigilanza dovrà rispettare le modalità sotto riportate:

- il cancello d'ingresso perimetrale al cui uso l'Appaltatore sarà stato autorizzato dalla Direzione Lavori, dovrà, durante l'orario di lavoro, essere presidiato da una "guardia particolare giurata" (qui di seguito denominata per brevità G.P.G.);
- il cancello durante detto arco di tempo sarà tenuto aperto solamente nelle fasi di ingresso/uscita di personale e di automezzi autorizzati e richiuso subito dopo;
- la G.P.G. dovrà vestire l'uniforme prevista, essere munita di riconoscimento e portare

l'arma in dotazione;

- la G.P.G. disporrà di una utenza telefonica ubicata nell'interno del box a disposizione per i collegamenti necessari, inoltre sarà munita di radio ricestrasmittente dell'Ente di Sicurezza per rapidi riferimenti alla Centrale Operativa di questo e di radiotelefono dell'Istituto di appartenenza. Saranno a lei forniti i numeri telefonici aeroportuali necessari (Polizia, ecc.);
- la G.P.G. dovrà permanere sempre presso il cancello senza mai allontanarsi;
- la chiave del cancello sarà consegnata all'Istituto di vigilanza che dovrà opportunamente custodirla nel periodo di chiusura del cancello stesso;
- l'accesso dal cancello dovrà essere consentito solo a persone o mezzi autorizzati ed interessati ai lavori. La G.P.G. dovrà avere elenchi del personale e dei mezzi dipendenti dalle Imprese interessate ai lavori del presente appalto;
- le maestranze ed il personale dipendente dalle Imprese interessate ai lavori saranno controllate all'atto dell'ingresso al cancello e trasportate da automezzi di servizio delle Imprese stesse nelle aree di lavoro;
- tutti gli automezzi dovranno seguire il percorso prestabilito e segnalato, non sarà pertanto consentita deviazione alcuna (vedi art. 47.49.1);
- gli automezzi, dotati di tutta la necessaria segnaletica diurna e notturna, dovranno osservare scrupolosamente le norme relative alla circolazione all'interno del sedime aeroportuale (limiti di velocità, fermata agli stop, precedenza assoluta agli aeromobili in movimento, ecc.) ed il personale addetto alla movimentazione dovrà essere specificatamente istruito ad operare in tale ambiente;
- le maestranze, il personale dipendente o comunque interessato ai lavori non dovranno mai allontanarsi dai lavori stessi;
- il cancello, secondo necessità, potrà o dovrà essere dotato di impianti TV CC e citofonico collegati con la sala operativa della Guardia di Finanza/Polizia o con altro Ente Militare o di Stato, nonché ad apertura telecomandabile.

14.4 - Diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante sul cantiere e sui mezzi di trasporto

La Stazione Appaltante ha diritto ad esercitare la sorveglianza a mezzo di proprio personale, sulle modalità di installazione del cantiere e di utilizzo dello stesso oltre che dei mezzi di trasporto che impiegherà l'Appaltatore; questo diritto non limita in alcun modo la responsabilità che le norme vigenti in materia, il presente Capitolato e gli atti contrattuali attribuiscono all'Appaltatore stesso.

14.5 - Locali ad uso ufficio per Direzione Lavori - Impianti, arredi, materiali ed attrezzature.

La costruzione, manutenzione ed esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il personale di Direzione Lavori ed assistenza, sono a carico dell'Appaltatore.

Gli uffici destinati alla Direzione Lavori dovranno essere sobriamente arredati ed essere dotati di attrezzature tecniche ed arredi, secondo quanto in appresso elencato:

- n°2 scrivanie con relative sedute, lampade, casse ttiere e cestini, appendiabiti, armadi con serratura ed un tavolo da riunione;
- n°1 apparecchio telefonico;
- n°1 telefax (su carta normale);
- n°1 modem;
- n°2 personal computer Pentium IV, 2000 MHz, 512 MB di RAM, con video a colori da 17 pollici, con stampante (formato A4/A3) ;
- n°2 calcolatrici da tavolo;
- n°1 fotocopiatrice a lastra fissa per formati A4 ed A3;
- n.1 apparecchio radioricetrasmittente omologato e quarzato su apposita frequenza ground da richiedersi tramite la Stazione Appaltante alla competente Autorità.

Gli uffici di Direzione Lavori dovranno consistere in almeno due stanze da lavoro più una sala riunioni tra loro comunicanti, servizi igienici ed un ripostiglio e dovranno essere dotati di un accesso autonomo dall'esterno del fabbricato e comunque non comunicanti direttamente con gli uffici dell'Appaltatore e delle eventuali Imprese subappaltatrici.

I suddetti locali, illuminati, riscaldati e condizionati, dovranno essere di grandezza idonea ovvero adeguata alle attività da svolgere al loro interno e comunque conformi alle norme vigenti, sia da punto di vista igienico-sanitario che impiantistico (anche di equivalente tipo prefabbricato).

Dovrà essere fornita dall'Appaltatore un'adeguata e moderna dotazione di cancelleria e materiale di consumo occorrenti all'espletamento dell'attività della Direzione Lavori.

Gli uffici della Direzione Lavori saranno muniti di adeguati locali servizi igienici, completi di vasi a sedile e relativi accessori, nonché di locali di pulizia dotati di lavabi e relativi accessori, il tutto in piena efficienza. Per gli scarichi dei liquami sarà provveduto così come disposto per i servizi igienici da destinarsi agli operai.

Sono a completo carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature necessari per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni e consumi per l'utenza del telefono/fax/modem, per ogni consumo di energia elettrica ed acqua, sia potabile che di lavaggio.

Si precisa inoltre che l'Appaltatore, onde consentire al Direttore dei Lavori ed ai suoi coadiutori (Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, ecc.) l'accesso e la mobilità sia nelle aree di cantiere che in quelle comunque interessate, direttamente o indirettamente dall'appalto (ad esempio alla produzione di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera o di sue parti, **dovrà mettere a disposizione degli stessi, personale, attrezzature, mezzi ed automezzi per l'espletamento dei controlli, qualifiche ed ispezioni, nonché delle verifiche e delle misure, oltre ai mezzi personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle operazioni effettuate in cava, impianto, stabilimento, cantiere, ecc.).**

Sono altresì a completo carico dell'Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il

personale di custodia diurna e notturna.

Nell'ufficio della Direzione Lavori dovrà essere ubicato uno stipetto contenente n°4 paia di stivali, n°4 paia di scarpe antinfortunistiche, n°4 impermeabili e/o mantelle e n°4 caschi da cantiere le cui taglie saranno preventivamente comunicate dalla D.L., per il personale dell'Ufficio Direzione Lavori ed eventuali visitatori (Responsabile del Procedimento, Commissione di Collaudo, ecc.).

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico all'Appaltatore fino all'approvazione del collaudo finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

Inoltre sarà onere dell'Appaltatore fornire all'Ufficio DL all'atto della consegna lavori una **stazione meteorologica** completa di Barometro con rappresentazione grafica in movimento delle previsioni del tempo (sereno, nuvoloso, parzialmente nuvoloso, pioggia e neve), termometro con rilevazione della temperatura interna ed esterna con sensore remoto senza fili, igrometro con rilevazione dell'umidità interna ed esterna, memorizzazione dei valori di temperatura ed umidità minimi e massimi rilevati, possibilità di monitorare ambienti differenti con sensori esterni senza fili, indicatore di tendenza per pressione atmosferica temperatura ed umidità, indicazione del livello di ambiente (secco, ottimale o umido) orologio radio-controllato, calendario con data, mese e giorno della settimana, sveglia con doppio allarme, doppio fuso orario, allarme di soglia per temperatura ed umidità relativa sul canale 1, display LCD a quattro sezioni, sensore esterno termo-igrometro, display LCD con visualizzazione di temperatura ed umidità, campo di misurazione della temperatura: da -20°C a +60°C, campo di misurazione dell'umidità da 25% RH a 95% RH, trasmissione in radiofrequenza (433MHz) delle informazioni rilevate all'unità principale, distanza di trasmissione 100 m.

14.6 - Allacciamenti - opere temporanee

Sono a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai predetti servizi.

L'Appaltatore dovrà costruire le opere temporanee quali per esempio: reti secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone pavimentate, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sarà fatto dall'Appaltatore con l'approvazione della Direzione Lavori.

Sono pure a carico dell'Appaltatore le spese per strade di servizio, per passaggi, accessi carrabili, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc..

14.7 - Tettoie, ricoveri e servizi per gli operai

L'Appaltatore deve provvedere alla costruzione di idonee e sufficienti tettoie e ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura o prefabbricato, con sufficiente numero servizi igienici completi di vasi a pavimento e relativi accessori, il tutto in piena efficienza.

I servizi igienici saranno provvisti, ove possibile, di canalizzazione, in tubi di gres o di cloruro polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle più vicine fogne pubbliche. In assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari w.c. biologici prefabbricati di capacità sufficiente.

E' a carico dell'Appaltatore l'onere per l'approntamento, ove necessario, di idonei alloggi per gli operai ed i tecnici nonché dell'eventuale mensa.

Nel caso in cui venisse allestita una mensa di cantiere, ovvero venissero stipulate apposite convenzioni per il servizio di ristoro del personale dipendente, dovrà essere data facoltà a tutto il personale di Direzione Lavori di poterne usufruire alle stesse condizioni ed agevolazioni riservate alle proprie maestranze.

14.8 - Lavoro contemporaneo con le altre Imprese

L'Appaltatore deve accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavori.

14.9 - Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti, apparecchi, ecc.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di canneggiatori, operai tecnici qualificati, macchinari, strumenti, apparecchi, attrezzature, utensili e materiali occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi, accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di consegna, contabilità e collaudo di lavori che possano occorrere dal giorno della consegna fino alla approvazione del collaudo.

14.10 - Cartelli indicatori

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, entro 15 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, almeno n° 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della Direzione Lavori, curandone altresì i necessari aggiornamenti periodici.

- denominazione dell'Amministrazione Concedente, della Stazione Appaltante e dell'Appaltatore;
- l'oggetto e l'importo dell'appalto;
- le generalità del Responsabile del Procedimento;
- le generalità del Progettista;
- le generalità del Direttore dei Lavori;
- la composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori, con riguardo alle generalità del:
 - Direttore Operativo Opere Civili;
 - Direttore Operativo Opere Impiantistiche;
 - Ispettore di Cantiere per le Opere Civili;

- Ispettore di Cantiere per le Opere Impiantistiche;
- le generalità del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;
- le generalità del Direttore di Cantiere;
- le generalità del Capo Cantiere;
- le generalità del Responsabile della Sicurezza per l'Appaltatore;
- le generalità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore;
- i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e dei contratti simili, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi ai requisiti di qualificazione o, nei casi consentiti, alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
- data di consegna e data di inizio dei lavori (qualora differite contrattualmente);
- durata dei lavori;
- data prevista per l'ultimazione dei lavori;
- quant'altro richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei cantieri particolarmente estesi, e comunque a richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore provvederà ad installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvederà altresì all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa al pubblico dell'andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni all'installazione dei tabelloni o comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, di curarne la manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

14.11 - Cartelli di avviso e lumi

Sono a carico dell'Appaltatore la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di avviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari ed ogni altra previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso più lato, sia richiesta da leggi o da regolamenti, anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

14.12 - Modelli e campioni

L'Appaltatore provvederà all'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L'approntamento dei modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

14.13 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

È a carico dell'Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti, regolarmente certificati, che saranno indicati dalla Stazione Appaltante, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

14.14 - Conservazione dei campioni

L'Appaltatore è responsabile della conservazione, fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, in appositi locali (depositi, magazzini, tettoie, vasche, ecc.) presso gli Uffici della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli e firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

14.15 - Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

È a carico dell'Appaltatore ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.

14.16 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e smontaggi di ponti, impalcature e costruzioni provvisionali

Sono a carico dell'Appaltatore la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo smontaggio dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

I ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare l'incolumità degli operai e di quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque danno a persone e cose.

I ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele richiesti dalla normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovrà essere eseguita solo previa autorizzazione della Direzione Lavori ed in ragione dei tempi di esecuzione contrattualmente prevedibili.

14.17 - Attrezzi, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori

Sono a carico dell'Appaltatore le operazioni di installazione, nolo, degradamento e rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

14.18 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera

Analogamente l'Appaltatore provvederà alle operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, il

collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nei punti del presente articolo

14.19 - Direzione del cantiere

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere regolarmente iscritto nel proprio Albo Professionale.

L'incarico di Capo Cantiere dovrà essere affidato a Tecnico Diplomato (Geometra, Perito Edile o Perito Industriale) regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, i nominativi del:

- Direttore del Cantiere;
- Capo Cantiere;
- Responsabile della Sicurezza;
- Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;

nonché la formale accettazione scritta di questi.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare durante il corso dei lavori. L'Appaltatore, sempre prima dell'inizio dei lavori, dovrà inoltre comunicare i nominativi di:

- Assistente/i opere civili;
- Assistente/i opere impiantistiche;
- Capo contabile;
- Capo topografo.

14.20 - Incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

Adottare nell'esecuzione dei lavori, e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele ricordati nei punti del presente articolo, i provvedimenti che riterrà necessari per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone completamente esonerati sia la Stazione Appaltante che tutto il personale preposto alla direzione, contabilità e sorveglianza dei lavori.

14.21 - Responsabilità dell'operato dei dipendenti

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

14.22 - Indennità per passaggi ed occupazioni temporanee

Sono a carico dell'Appaltatore le indennità per i passaggi, per le occupazioni temporanee delle aree eventualmente necessarie per il deposito di materiali e provviste di

qualsiasi genere ed entità, per l'impianto di cantieri sussidiari a quello principale, per alloggi degli operai e mensa, per opere provvisoriale, per strade di servizio, ecc..

14.23 - Indennità per cave, depositi e discariche

Sono a carico dell'Appaltatore le indennità e le spese per estrazione, deposito e discariche di materiali.

14.24 - Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante

È a carico dell'Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per i danni conseguenti i depositi di materiali, le escavazioni, l'installazione degli impianti ed opere di cui sopra, la manovra degli impianti stessi, gli scarichi di acqua di ogni natura, l'abbattimento o il danneggiamento di piante, ecc..

14.25 - Danni a proprietà confinanti

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere (frammenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprietà e costruzioni confinanti, come pure alle persone, restando l'Appaltatore completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

14.26 - Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve, protezione contro agenti atmosferici, innaffiamento delle demolizioni e scarichi di materiali, mantenimento della pulizia delle superfici delle aree aeroportuali interessate dal transito dei mezzi di cantiere

L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di fondazione; lo sgombero della neve; le opere occorrenti per la protezione delle strutture e degli intonaci, pietre, infissi, vetri, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole, dalla polvere, e ciò anche nei periodi di sospensione dei lavori; l'innaffiamento delle demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della polvere.

L'Appaltatore dovrà altresì garantire il costante mantenimento della perfetta pulizia di tutte le superfici pavimentate delle aree aeroportuali interessate dal transito dei propri mezzi di cantiere, mediante idropulitrici e spazzatrici/aspiratrici di adeguata potenza.

14.27 - Prove di carico e verifiche

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie categorie di materiali e forniture.

14.27.1 - Prove di carico

Le prove di carico e verifiche sulla pavimentazione che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, maestranze, ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti dalla Direzione Lavori comunque occorrenti per l'esecuzione delle prove e verifiche. In particolare, ad avvenuto completamento delle pavimentazioni di volo (piste, vie di rullaggio, bretelle, raccordi e piazzale di sosta aa/mm), sulle stesse dovranno essere eseguite, come previsto dall'ICAO e dall'ENAC, le prove di controllo e verifica della capacità portante, planarità, regolarità superficiale ed aderenza, propedeutiche al rilascio dell'agibilità nonché necessarie al collaudo così come in appresso indicato:

- HFWD per la determinazione del modulo dinamico di deformazione, la classificazione ACN/PCN per la determinazione della capacità portante delle diverse infrastrutture e del coefficiente LTE per la valutazione dell'efficienza del trasferimento di carico sui giunti di pavimentazione rigida;
- ARAN per la determinazione della regolarità dei profili longitudinali e trasversali delle diverse infrastrutture con valutazione dei coefficienti IRI (indice di rugosità), APL72 (regolarità profilometrica alle onde corte e lunghe) e freccia massima.

14.27.2 - Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle norme tecniche quali:

- prove di tenuta per impianti idrici, fognature, ecc.;
- prove di isolamento, conduttività, messa a terra, ecc. per impianti elettrici;
- prove fotometriche per segnali luminosi di impianto voli notturni;
- prove a freddo e a caldo di impianti in genere;
- prove di impermeabilizzazione;
- altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito con le norme, le specifiche tecniche ed i disegni.

14.28 – Progettazione e calcoli

14.28.1 - Progettazione costruttiva

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere e degli schemi di montaggio necessari per l'esecuzione delle opere stesse non potrà alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovrà avere la preventiva approvazione della Direzione Lavori.

A tal fine l'Appaltatore è tenuto a presentare il progetto costruttivo alla Direzione Lavori, per l'approvazione, almeno 30 giorni prima di dare inizio alla lavorazione stessa.

L'Appaltatore dovrà inoltre predisporre tutta la documentazione necessaria per il deposito dei progetti agli Enti competenti.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi all'espletamento delle pratiche occorrenti presso gli Enti competenti per l'ottenimento, ove necessario, delle previste autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, ecc..

14.28.2 - Terebrazioni, indagini e relazioni geognostiche

L'Appaltatore dovrà eseguire se ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori le terebrazioni del terreno con i mezzi e nel numero che verranno indicati ad integrazione di quelle allegate nella documentazione contrattuale onde confermare il sistema e l'estensione di fondazione previste in progetto e le profondità del piano di appoggio; interpretare a suo esclusivo rischio e responsabilità le risultanze delle indagini attraverso relazione esplicativa a firma di un Ingegnere geotecnico e/o di un Geologo nei limiti di competenza.

14.28.3 - Progetto costruttivo in versione "AS BUILT"

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori copia su supporto magnetico, più copia riproducibile, più tre copie su carta della versione "AS BUILT" di tutto il progetto civile ed impiantistico così come effettivamente realizzato.

14.29 - Protezione delle opere

Sono a carico dell'Appaltatore l'idonea protezione dei beni della Stazione Appaltante e la prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 30 del presente Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc., restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

14.30 - Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti in cantiere

L'Appaltatore è responsabile per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali e/o apparecchiature approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in cantiere anche se pertinenti della Stazione Appaltante e/o di altre Ditte.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore è obbligato a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati, e ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

14.31 - Approvvigionamenti dell'acqua per i lavori e dell'acqua potabile

L'Appaltatore provvede all'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua occorrente per l'esecuzione dei lavori, nonché dell'acqua potabile agli addetti ai lavori.

14.32 - Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalle difficoltà che potessero derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni alla sua operatività imposte dal traffico aereo.

14.33 - Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di deposito

L'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero delle aree del cantiere e di deposito, su richiesta della Direzione Lavori, per necessità inerenti l'esecuzione delle opere.

14.34 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali

14.34.1 - Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L'Appaltatore è responsabile:

- dell'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro, l'igiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennità di richiamo alle armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli, fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed infortuni, congedo matrimoniale, indennità di licenziamento, ferie, festività, gratifiche ed ogni altro contributo, indennità ed anticipazione anche se qui non indicata.
- Dell'applicazione ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n° 300, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
- Dell'accertamento che i lavoratori abbiano adempiuto l'obbligo prescritto dalla legge 5 marzo 1963 n° 292 e del D.P.R. 7 settembre 1965 n° 1301.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente subappaltate al criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato accertamento dell'iscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela indicate nel D.LGS.81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

14.34.2 - Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.LGS.81/08 e s.m.i..

14.34.3 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al primo comma lettera a), le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui al primo comma lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

14.34.4 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi

dell'articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui al D.LGS 81/08 e s.m.i., con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.LGS 81/08 e s.m.i..

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve altresì consegnare alla Direzione Lavori, almeno 3 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto e comunque non oltre 15 giorni dalla data di autorizzazione degli stessi, i piani di sicurezza predisposti dai subappaltatori.

L'Appaltatore cura il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, l'Appaltatore deve predisporre e consegnare tempestivamente alla Direzione Lavori i nuovi piani di sicurezza. Sarà comunque cura dell'Appaltatore mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri i vari piani di sicurezza.

Il Direttore Tecnico del cantiere, nominato dall'Appaltatore ai sensi del successivo art. 16, è responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere i pagamenti qualora l'Appaltatore non predisponga e/o non consegna alla Direzione Lavori, entro il termine sopra indicato il proprio piano di sicurezza nonché i piani degli eventuali subappaltatori, ovvero non metta gli stessi a disposizione delle autorità competenti.

14.35 - Soccorso ai feriti

L'appaltatore ha l'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di quanto all'uopo necessario in idoneo ambiente specificatamente destinato ed idoneamente attrezzato per il primo soccorso, della superficie minima di 12 m².

14.36 - Assunzione e qualifica del personale

14.36.1 - Assunzione di categorie protette

L'Appaltatore provvede all'osservanza degli obblighi di assunzione in base alle disposizioni di legge vigenti e successive modifiche in favore di categorie protette che, a titolo esemplificativo e non limitativo si elencano:

14.36.2 - Assunzione agli operai

L'assunzione di tutti gli operai per il tramite del locale ufficio di collocamento al lavoro deve effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore e con la osservanza delle disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura.

41.36.3 - Qualifica del personale

L'Appaltatore provvede inoltre ad esibire, se e quando richiesto dalla Direzione Lavori, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.

14.36.4 - Turni di lavoro

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dalla eventualità di lavorare in più turni giornalieri, per rispettare i termini di ultimazione e/o consegna contrattuali.

14.37 - Interruzione delle attività lavorative

L'Appaltatore dovrà tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi di sicurezza o per motivi operativi dell'aeroporto.

14.38 - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente;
- trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale dipendente delle imprese subappaltatrici;
- trasmettere quadrimestralmente, alla Direzione Lavori le copie degli avvenuti versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva relativa al proprio personale dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte della Stazione Appaltante la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori.

La Direzione dei Lavori ha facoltà di chiedere all'Appaltatore l'esibizione della documentazione di cui sopra, prima di procedere alla emissione dei certificati di pagamento.

14.39 - Retribuzione ai dipendenti

L'Appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori occupati nella esecuzione delle opere che formano oggetto del presente appalto, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, con l'obbligo

di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da essi e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui sopra, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di cessione di credito, regolarmente riconosciuta dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di effettuare, malgrado la riconosciuta cessione, il pagamento delle mercedi agli operai, a norma del vigente Capitolato generale LL.PP. di cui al D.M. n. 145/2000.

14.40 - Divieto di cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n° 1369, "Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e servizi" e quanto in materia disposto dalla legge n° 55 del 19/03/1990.

14.41 - Violazione delle norme di cui ai punti 14.34 ÷ 14.40

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati (Artt. 14.34÷14.40), accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle violazioni stesse, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alle sospensioni del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

14.42 - Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati, l'Appaltatore ha diretta responsabilità dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da 34 a 40 da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

14.43 - Notizie statistiche

L'Appaltatore deve provvedere a dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori, alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla richiesta del Direttore dei Lavori, di tutte le notizie statistiche relative all'appalto ed in particolare all'avanzamento fisico ed economico dei lavori e le previsioni a finire delle opere.

14.44 - Fotografie

L'Appaltatore deve provvedere alle spese per la fornitura alla Stazione Appaltante di dodici fotografie, in tre copie formato 18x24 cm, che illustrano l'andamento dei lavori nelle varie fasi dell'esecuzione a dimostrazione del progredire degli stessi, nonché alla spesa per la fornitura, alla Stazione Appaltante di almeno dieci fotografie, in tre copie formato 40x50 cm, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.

La Stazione Appaltante e la Direzione Lavori si riservano comunque la facoltà di fare eseguire direttamente tali fotografie, addebitandone i costi all'Appaltatore.

14.45 - Polizze assicurative

L'Appaltatore deve assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle coperture assicurative così come indicato all'art. 12 del presente documento.

Al riguardo, oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l'Appaltatore è tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato.

14.45.1 - Denuncia della variazione del rischio

L'obbligo dell'Appaltatore di denunciare alla società assicuratrice, tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione.

Copia della comunicazione predetta dovrà essere inviata, dall'Appaltatore, con lettera raccomandata anche alla Stazione Appaltante.

14.45.2 - Denuncia di sinistro

L'obbligo dell'Appaltatore appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, di darne immediata notizia per iscritto alla società assicuratrice, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.

Copia della comunicazione e del rapporto predetti dovranno essere inviati dall'Appaltatore con lettera raccomandata, anche alla Stazione Appaltante.

14.45.3 - Spese per la valutazione dei danni

L'obbligo dell'Appaltatore di pagare tutte le spese occorse per la valutazione dei danni nella procedura prevista dalle condizioni generali di polizza.

Pertanto restano a carico dell'Appaltatore sia le spese del Perito dell'assicurato che la metà delle spese del terzo Perito, nonché le altre eventuali spese che la Stazione Appaltante dovrà sopportare per l'assistenza tecnica e legale nella valutazione e liquidazione del sinistro.

14.45.4 - Imposte ed altri carichi

L'obbligo dell'Appaltatore di sopportare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza del contratto, così come discendente dall'applicazione delle condizioni generali di polizza.

14.45.5 - Aumento dell'importo dei lavori

L'obbligo dell'Appaltatore di denunciare alla società assicuratrice ogni aumento dell'importo dei lavori e di pagare il premio relativo.

Pertanto, entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo; in caso contrario vi provvederà la Stazione Appaltante stessa e, senza necessità di messa in mora, tratterà l'importo dei premi relativi dall'emettendo certificato di pagamento oppure dalle altre somme in sue mani.

14.45.6 - Danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose

E' obbligo dell'Appaltatore risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori danni non coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

14.45.7 - Facoltà di accordo e nomina dei periti

In caso di sinistro la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è demandata alla Stazione Appaltante.

14.46 - Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali, autorizzazioni di pubblica sicurezza

È a carico dell'Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la richiesta e per l'ottenimento di concessioni, permessi e licenze relativi all'uso delle opere eseguite, e (purché rispondenti al progetto approvato od alle successive varianti sempre approvate) ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico; nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché per il rispetto delle concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.

14.47 - Pulizia delle opere

14.47.1 - Pulizie delle opere in corso di costruzione

La costante pulizia delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte o maestranze.

Nel caso in cui la movimentazione (accesso, transito, sosta provvisoria, ecc.) dei mezzi di cantiere dovesse interessare aree di stretta pertinenza con il traffico aereo (piazzale di sosta aa/mm, vie di circolazione, bretelle, raccordi, pista di volo, ecc.) sarà fatto assoluto obbligo all'Appaltatore di provvedere di mantenere in costante pulizia (mediante allontanamento di residui di materiali/fod, asportazione di polveri, ecc.) onde non arrecare alcun pregiudizio al transito degli aeromobili, assicurandosi altresì che nessun mezzo d'opera, attrezzatura, macchinario, né residuo di lavorazione (terre, aggregati, calcestruzzi, bitumi, ecc.) permanga sull'area stessa, essendo responsabile, in caso contrario, di eventuali danni derivanti da incidenti e/o disfunzioni, assicurando inoltre idonea vigilanza e presidio delle aree in questione.

14.47.2 - Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito della Committente tutti i materiali di demolizione ritenuti recuperabili dalla Direzione Lavori / AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A. ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima Direzione Lavori.

In caso di materiali provenienti da demolizioni di opere precedentemente utilizzate come contenitori o per trattamenti di materiali inquinanti, nocivi o tossici, i materiali stessi dovranno essere inviati a cura e spese dell'Impresa a discarica autorizzata a riceverli, secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente.

14.48 - Accesso al cantiere ed uso dei ponti, impalcature, costruzioni provvisionali, ecc. da parte di altre Imprese o Ditte

L'Appaltatore deve consentire il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in corso di costruzione alle persone dipendenti dalle Imprese o Ditte, cui siano affidati i lavori e forniture eventualmente scorporati dall'appalto, od alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà concedere alle suddette Imprese, Ditte o persone, senza diritto ad alcun compenso, l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali, degli apparecchi di sollevamento, esistenti in opera in relazione all'avanzamento dell'appalto, per tutto il tempo occorrente alle esecuzioni dei lavori ed alla effettuazione delle forniture che la Stazione Appaltante intendesse eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte.

14.49 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali necessarie opere provvisionali, alla sistemazione negli idonei luoghi di deposito, predisposti dall'Impresa medesima e situati nell'interno del cantiere, anche in tempi successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni dalla Direzione Lavori, nonché alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste ed opere escluse

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

dall'appalto od eseguite dalla Stazione Appaltante da altre Imprese o Ditte per conto della Stazione Appaltante medesima.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza ed alla posa in opera.

I danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

14.50 - Custodia, conservazione e manutenzione fino all'approvazione del collaudo

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere fino all'approvazione del collaudo.

14.51 - Uso anticipato delle opere

Si richiama integralmente quanto indicato al successivo Art. 42.

E' in facoltà della Stazione Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di constatazione, all'uso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano state realizzate nella loro essenzialità e comunque siano idonee all'uso a cui sono destinate.

In tal caso l'Appaltatore non potrà opporsi e non gli sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facoltà da parte della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

14.52 - Sgombero del cantiere

È a carico dell'Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione, di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprietà dell'Appaltatore e dei subappaltatori esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessità di messa in mora, la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente, addebitando all'Appaltatore stesso ogni spesa conseguente.

14.53 - Pulizia finale

L'Appaltatore deve provvedere:

- alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, delle pavimentazioni, delle strade, degli spazi liberi, ecc.;
- alla ripresa, il ripristino, la rifinitura e/o il rifacimento, se necessario, della segnaletica orizzontale del piazzale di sosta aeromobili, delle vie di circolazione (bretelle di collegamento e raccordi), nonché della viabilità interna perimetrale e di servizio (sia civile che militare);
- alla pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici, dei fuochi dell'impianto voli notturni, dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati, ecc., provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che

accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna definitiva dei lavori alla Stazione Appaltante.

14.54 - Imposte di registro, tassa di bollo, ecc.

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro (art. 112 comma 2 del Regolamento Generale) dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato Generale d'Appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto non è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

14.55 - Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti

Qualora l'Appaltatore per la redazione di progetti, relazioni, disegni e calcoli si avvalga dell'opera di Ingegneri o Architetti non dipendenti dallo stesso, all'atto delle presentazioni di tali elaborati deve dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento al Professionista e dei contributi di cui alla legge citata che lo stesso è tenuto a versare a favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti.

In caso contrario l'Appaltatore dovrà rilasciare alla Stazione Appaltante una dichiarazione in carta legale ai fini della rivalsa da parte della Stazione Appaltante stessa nel caso di inadempienza, qualora risulti che i redattori degli elaborati suddetti rientrino nella categoria (professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria) per la quale è dovuto il contributo.

14.56 - Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori, anche per fasi, in zona aeroportuale

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori, eventualmente anche per fasi, in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanze consegue.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione dei mezzi in zona aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, etc.) nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.

Per la risoluzione di eventuali situazioni di emergenza e/o di particolari necessità operative, al fine di garantire, con le adeguate condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto delle prescrizioni Regolamentari ENAC, sia il prosieguo delle lavorazioni d'Appalto sia il servizio aeroportuale, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Società Di Gestione e della Direzione Lavori, dalla consegna fino all'ultimazione dei lavori d'Appalto, quanto di seguito specificato:

- n°24 segnali luminosi campali di tipo aeroportuale completi di tutti gli accessori di installazione, lampade e lenti x la variazione dei codici colore;
- n°24 segnali catarifrangenti blu di bordo con superficie visibile minima di 150cmq del tipo conforme ai dettami del vigente Regolamento ENAC;
- adeguata scorta di cavo per circuiti serie (almeno 1.000 metri) del tipo RG7H1R-3,6/6Kv sez. 1x6mmq.

Tale materiale dovrà essere posizionato ed installato, ad opera ed a carico dell'Appaltatore, secondo le modalità ed indicazioni che l'Ufficio Direzione Lavori impartirà ogni qualvolta lo si riterrà opportuno durante l'esecuzione dei lavori.

14.57 - Automezzi per la Direzione Lavori

L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori, per tutta la durata dei lavori e fino all'approvazione del collaudo, n°2 autovetture, della cilindrata minima 1300 cc, dotate di tutte le attrezzature, segnalazioni ecc. previste dal precedente art. 14.56. All'Appaltatore faranno carico le tasse di proprietà, le assicurazioni e le spese per la manutenzione ordinaria, straordinaria e per i carbo-lubrificanti.

L'Appaltatore inoltre fornirà le autorizzazioni alla condotta dei veicoli ai nominativi del personale di Direzione Lavori indicati dal Direttore dei Lavori.

14.58 - Permessi di accesso

I permessi di accesso per il personale ed i mezzi all'interno dell'area aeroportuale devono essere richiesti alla Direzione Lavori e saranno rilasciati a cura della Stazione Appaltante ed a spese dell'Appaltatore

La richiesta dovrà essere redatta su carta intestata dell'Appaltatore specificando i seguenti dati:

- per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio, estremi di un documento di riconoscimento (tipo, numero, data ed autorità rilasciante);

- per i mezzi: tipo, targa, estremi immatricolazione ed assicurazione.

I permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno 10 gg. Dalla data di utilizzo.

14.59 - Piano delle Committenze

L'Appaltatore deve produrre, con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di inizio lavori, il relativo piano delle Committenze, indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data prevista per l'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

La mancata presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potrà dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

14.60 - Monitoraggio dell'avanzamento fisico-economico-temporale dei lavori

L'Appaltatore ha l'obbligo di redigere, durante il corso dei lavori, e fornire mensilmente, alla Direzione Lavori, un elaborato, secondo un modello da concordare, che illustri lo stato di avanzamento fisico delle lavorazioni in appalto ed evidenzi eventuali scostamenti temporali ed economici (curva ad "S" nel diagramma importi/tempo, sia programmati che effettivamente maturati) rispetto al programma lavori approvato, motivandone le cause. Tale documento dovrà anche contenere la valutazione tecnico-economica dell'Appaltatore circa le produzioni prevedibili per il mese successivo nonché l'aggiornamento del programma lavori "a finire".

14.61 - Oneri per la qualifica di materiali, prodotti, impianti ed apparecchiature

Sostenere direttamente i costi e gli oneri per le attività, effettuate da parte del personale di Direzione Lavori, al fine di qualificare i materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera. Nei suddetti oneri sono da intendersi compresi anche i costi per prelievi, spedizioni, prove in situ ed in laboratorio, ecc.

In caso di attività presso i produttori/fornitori fuori del cantiere dell'Aeroporto di Brindisi dovrà farsi direttamente carico ovvero rimborsare le eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio anticipate/sostenute dai Tecnici della Direzione Lavori per l'espletamento di tali attività.

14.62 - Modalità da rispettare per il trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti e dei residui di lavorazione

Il Direttore dei lavori ha l'obbligo di registrare, anche attraverso l'utilizzo di un suo sottoposto dell'ufficio direzione lavori, tutti i movimenti dei materiali verso le discariche, compreso l'onere della verifica delle quantità e tipologia degli stessi, della loro destinazione finale e della regolarità degli atti relativi secondo quanto dettato dai seguenti riferimenti

normativi:

D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e s.m.i.;
DM n. 145 del 01.04.1998 e s.m.i.;
Dir.Min.Ambiente del 09.04.2002 e s.m.i..

Si intendono richiamate, anche se non espressamente citate, tutte le leggi e normative riguardanti la tematica ambientale, che dovessero avere applicabilità con il cantiere in oggetto.

ART. 15 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE NEI RIGUARDI DELLA SICUREZZA DELLE PERSONE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giuste le norme –che qui si intendono integralmente riportate- di cui al *D.LGS.81/08* ed alle successive modifiche ed integrazioni, anche se emanate in corso d'opera.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al *D.LGS.81/08* e s.m.i., l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.

L'Appaltatore provvederà inoltre alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza del *D.LGS.81/08* e s.m.i.).

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere od incombenza derivante dalle normative vigenti in materia.

ART. 16 - CONDOTTA DEI LAVORI: RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al primo comma, o delle persona di cui al secondo, terzo o quarto comma, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al terzo comma deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del Direttore Tecnico dell'Impresa, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale tecnico, abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, il Direttore Tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato dall'Appaltatore.

ART. 17 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della condotta, disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti (tecnici, operai e maestranze in genere) ed a quelli dei subappaltatori, fornitori, installatori etc. le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 18 - ONERI E RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE - DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante metterà gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore, per il tempo strettamente occorrente all'esecuzione dei lavori, le aree necessarie

all'installazione del cantiere, rimanendo a carico dell'Appaltatore l'allestimento del cantiere, della relativa viabilità ed il pagamento per l'allacciamento e la fornitura dei servizi (acqua, elettricità, gas, telefono, ecc.).

Fanno inoltre carico alla Stazione Appaltante gli onorari del Direttore dei Lavori, dei suoi assistenti (Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere), del personale comunque facente parte dell'Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.) e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, nonché il compenso per la Commissione di Collaudo in corso d'opera e per il Collaudatore Statico delle opere in c.a. (L. 1086/71).

Sono a carico alla Stazione Appaltante gli oneri per gli espropri e per l'espletamento delle procedure tecnico-amministrative connesse.

Rappresentanza della Stazione Appaltante - Direzione Lavori

I nominativi del Responsabile del Procedimento (R.P.), del Direttore dei Lavori (D.L.) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (C.S.E.) verranno comunicati all'Appaltatore all'atto della stipulazione del contratto. I nominativi del personale che farà parte dell'Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.) ovvero degli Assistenti con funzioni di Direttori Operativi (A.D.O.) e di Ispettori di Cantiere (A.I.C.) verranno comunicati all'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al Responsabile del Procedimento ed al Direttore Lavori, quali suoi rappresentanti per quanto attiene sia alle procedure amministrative che alla conduzione e gestione tecnica ed economica dell'Appalto, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti.

In linea di massima, i compiti della Direzione Lavori sono:

- a) redigere la relazione preliminare, prima della stipula del contratto di appalto, che riferisce sulla verifica del progetto, in relazione del terreno, al tracciamento, al sottosuolo e alla esistenza di vincoli per la tutela dei beni culturali ed ambientali, militari, ecc. e alla esistenza in genere delle autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori e della rispondenza alle norme di legge e regolamento; la verifica sarà estesa anche alla valutazione, presente negli elaborati di progetto, dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le maestranze si troveranno ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate;
- b) controllare che l'inizio dei lavori avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici, contrattuali ed autorizzativi necessari;
- c) prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al disposto contrattuale;
- d) emettere per iscritto ordini di servizio e disposizioni di cantiere ai quali l'Appaltatore dovrà uniformarsi salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni, avvisare la Stazione Appaltante ed, eventualmente, ripetere l'ordine scritto citando il manifesto assenso di essa;
- e) approvare i progetti costruttivi, la cui redazione per contratto è a carico dell'Appaltatore, esigendo tra gli elaborati la presenza del Piano di Manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- f) provvedere alla consegna dei lavori alle ditte che operano direttamente per conto della Stazione Appaltante entro i tempi utili;
- g) assicurare una costante e quotidiana presenza durante il corso dei lavori di qualificato

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

- personale tecnico di assistenza, per garantire il pieno rispetto di quanto contenuto nel progetto e disposto nel corso dei lavori; tale personale sarà in possesso delle adeguate qualifiche professionali;
- h) provvedere alla misurazione delle opere in contraddittorio con l'Appaltatore e redigere tutti gli elaborati ed atti contabili, secondo quanto disposto dalle vigenti normative in materia di Misura e Contabilità dei lavori (*Titolo IX – Capo I del DPR n. 207/10*);
 - i) operare un costante controllo di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature, approvvigionati, impiegati o comunque occorrenti alla realizzazione dell'opera o di sue parti;
 - j) accertare che, nelle varie fasi di lavoro, vengano rispettate da parte dell'Appaltatore e per quanto applicabili le disposizioni e gli adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia di costruzioni civili ed impianti, di igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.;
 - k) emettere gli ordini e le disposizioni per l'effettuazione di saggi, campionature, prove e verifiche in corso d'opera e finali, ivi incluse quelle di officine e laboratorio;
 - l) emettere gli Stati di Avanzamento Lavori ed il Conto Finale secondo le modalità e tempistiche previste dal presente documento e comunque in conformità alle vigenti disposizioni di legge, fatta salva ogni diversa pattuizione contrattuale tra le parti;
 - m) predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi occorrenti e previsti per l'approvazione ed esecuzione di eventuali perizie di variante e/o di assestamento finale;
 - n) redigere gli atti e la relazione a corredo del Conto Finale;
 - o) formulare controdeduzioni nei riguardi di eventuali riserve dell'Appaltatore, redigendo e presentando al Responsabile del Procedimento la prevista "Relazione riservata".

CAPO III°

NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore, ai sensi dell'art. 154 del DPR n. 207/10.

Per motivi di continuità dell'operatività aeroportuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla consegna parziale o frazionata in distinte fasi, così come previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 154 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/10. In ogni caso, a tutti gli effetti di legge e comunque ai fini della decorrenza del termine contrattuale di ultimazione lavori, la data di consegna lavori resterà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il DURC è altresì trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.

L'accesso all'area interessata ai lavori dovrà avvenire attraverso i varchi esistenti all'atto della consegna dei lavori e che saranno indicati dalla Direzione Lavori; pertanto l'Appaltatore dovrà, in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti per tale accesso e di aver preso conoscenza delle necessità di dover disporre di particolari mezzi di sollevamento in quota.

Qualunque danno verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il trasporto ed il montaggio delle proprie forniture sarà ripristinato a cura e spese dell'Appaltatore.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato come previsto dal precedente capoverso, oppure in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il secondo comma del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora

l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

ART. 20 - ORDINE DEI LAVORI

Per ragioni legate all'operatività aeroportuale, i lavori dovranno svilupparsi, per quanto possibile, in aderenza al programma allegato al progetto esecutivo posto a base di gara e comunque secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal Direttore Lavori o dalla Stazione Appaltante.

Ferme restando le indicazioni di cui sopra, l'Appaltatore ha comunque la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno, purché essi siano eseguiti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei termini contrattuali e seguendo le prescrizioni relative alle singole categorie, incluse nel Capitolato tecnico prestazionale e nelle corrispondenti descrizioni dell'Elenco Voci.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualità indicate dal cronoprogramma costruttivo che l'Appaltatore è obbligato a presentare in sede esecutiva e sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, ai sensi del successivo Articolo 22. Tale programma lavori dovrà comunque tenere conto delle indicazioni contenute nell'elaborato "Cronoprogramma dei Lavori" (Doc. CPL), facente parte del progetto esecutivo posto a base di gara.

Tuttavia l'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che, alla luce delle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze esistenti fra le opere di cui al presente appalto e le attività proprie dell'Aeroporto, ovvero altre opere in contestuale realizzazione da parte di terzi esecutori, la Direzione Lavori, sulla base dell'esistenza di specifici ed oggettivi presupposti tecnici, potrà chiedere di variare l'ordine dei lavori senza che per ciò l'Appaltatore possa ritenere lesa la propria autonomia o attenuate le responsabilità connesse all'esecuzione dell'opera.

Pertanto, qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento dei lavori una diversa gradualità, alla Direzione Lavori è riservata la facoltà di impartire disposizioni diverse, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di servizio per iscritto, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta.

In sede di aggiornamento del programma dei lavori di cui al successivo art. 22, l'Appaltatore recepirà le eventuali disposizioni della Direzione Lavori, garantendo in ogni caso il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avrà comunque diritto alla rifusione di maggiori oneri riconoscendo la natura di "impedimento oggettivo" alle circostanze che hanno imposto la variazione dell'ordine dei lavori, allorché tale riconoscimento sia da ricondursi alle difficoltà esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze con le opere in contestuale esecuzione.

Tutte le opere comprese nell'Appalto dovranno essere eseguite nel pieno e rigoroso rispetto di quanto previsto dal "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" e dal "Piano Operativo di Sicurezza"; entrambi i documenti formano parte integrante del Contratto di Appalto ai sensi dell'art. 137, comma e della D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

Prima di intraprendere lavori di qualunque natura ovvero dare inizio a qualsiasi attività sulle aree operative aeroportuali (zone di movimento, manovra, transito e sosta degli aeromobili) o in prossimità delle stesse, l'Appaltatore deve assicurarsi che la competente Autorità aeroportuale abbia:

- emesso il necessario NOTAM (NOTice To AirMen) o “Avviso di Attenzione”, notificante l'inagibilità parziale o totale dell'area impegnata;
- dato disposizioni per la segnalazione diurna e/o notturna di ciascuna delle estremità delle aree inutilizzabili, mediante dispositivi aventi forma, dimensioni, colori, cadenza di lampeggiamento precisati dall'Annesso 14 alle Norme ICAO, edizione vigente al momento dell'inizio dell'attuata inagibilità.
- trattandosi di lavorazioni eseguite all'interno delle fasce di sicurezza della pista di volo, ogni squadra dovrà essere munita di apposito e idoneo apparato radoricetrasmittente in UHF per mantenere il continuo contatto radio con la torre di controllo e gli altri enti aeroportuali;
- i percorsi dei mezzi da e per le aree di intervento dovrà essere preventivamente concordato con la locale ENAC-D.A. ed E.N.A.V. al fine di permettere lavorazioni in continuità d'esercizio dell'Aeroporto.
- nel corso delle lavorazioni si dovrà evitare con massima cura di sollevare terriccio e polveri che, trasportate dal vento, possono generare problemi alle normali e regolari operazioni di volo (decollo/atterraggio) dei velivoli, adoperando tutte le misure necessarie (vedi bagnatura delle aree prima delle lavorazioni) per evitare tali inconvenienti.

ART. 21 - ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini emessi dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori dovranno risultare da atto scritto mediante appositi “Ordini di Servizio” od annotazioni riportate dal Direttore dei Lavori sul Giornale dei Lavori.

Gli Ordini di Servizio non costituiscono sede per l'iscrizione di eventuali riserve e devono essere restituiti al Direttore dei Lavori timbrati e firmati dall'Appaltatore per avvenuta conoscenza. Si richiama a tale riguardo quanto indicato dall'art. 152 del Regolamento di cui al DPR n. 207/10.

Qualora l'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori entro e non oltre 7 giorni solari dalla data di ricevimento dell'ordine.

Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio predetti verrà applicata la penale nelle forme e modalità di legge, per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 22 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio **programma**

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve in particolare:

- essere impostato secondo le tipologie di Gantt o PERT e riportare per ogni lavorazione, le risorse umane e le tecnologie adottate; le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento
- essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
- tenere conto della presenza di altri Appaltatori

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza al D.LGS.81/08 e s.m.i.. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo comma.

Si richiama a tal proposito quanto previsto al precedente punto 14.60 "Monitoraggio dell'avanzamento fisico- economico-temporale dei lavori".

ART. 23 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Come indicato al precedente art. 14 del presente documento, è a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo dell'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne caratteristiche e prestazioni ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e dell'esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E' a carico dell'Appaltatore l'esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in corso d'opera e finali, ritenuti necessari per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti, tutta l'attrezzatura e mezzi necessari per l'esecuzione degli stessi nonché il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

A tal proposito si richiama quanto previsto al precedente punto 14.27 "Prove di carico e verifiche".

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità.

Qualora, successivamente all'effettuazione delle verifiche e/o in sede di collaudo venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o parte delle opere alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

L'Appaltatore sarà in ogni caso obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari o finali suddette dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Direttore dei Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente documento, non emetterà il verbale di ultimazione dei lavori fino a quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del DM n. 145/2000.

ART. 24 - TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI – TERMINI DI SCADENZA INTERMEDI

Il **tempo utile** per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, le relative forniture e per l'esecuzione di tutte le opere di finitura anche ad integrazione degli eventuali appalti incorporati, così da dare le opere appaltate completamente ultimate a perfetta regola

d'arte, agibili e funzionanti in perfette condizioni (comprese prove di verifica, tarature, calibrazioni, omologazioni, ecc.) è di **183 (diconsi centottantatre) giorni naturali e consecutivi**, decorrenti dal giorno successivo alla data del verbale di consegna lavori.

All'avvio del cantiere l'impresa darà corso alle lavorazioni di che trattasi che non richiedono la propedeutica attività di bonifica degli ordigni bellici.

I giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione, ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.

I lavori avranno effettivo inizio non appena possibile, una volta completate le operazioni di installazione ed attivazione del cantiere ed approvvigionati i necessari materiali e mezzi d'opera, per poi proseguire con la massima celerità e senza interruzioni.

Nel corso dei lavori dovrà rispettarsi la fasatura degli interventi e la relativa tempistica nonché le previste modalità esecutive in termini di sicurezza operativa, secondo quanto riportato nel "Cronoprogramma dei Lavori".

In particolare, per quanto concerne le temporanee penalizzazioni (interdizione di alcune piazzole di sosta, chiusura provvisoria raccordo, adozione di segnaletica orizzontale transitoria, ecc.) che si renderà necessario attuare sia durante determinate fasi di lavorazione che in corrispondenza dei passaggi tra sub-fasi successive, si fa rimando ai contenuti degli elaborati allegati (grafici e descrittivi) ed a quanto si concorderà in fase esecutiva con l'Appaltatore e la Stazione Appaltante.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata mediante raccomandata postale A/R (escluso ogni altro mezzo) dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori il quale procederà subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella formulazione dell'offerta ha considerato, in piena e totale autonomia di valutazione, ogni onere derivante e connesso direttamente o indirettamente al rispetto del suddetto termine contrattuale.

La mancata osservanza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di prima e seconda fase comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo art. 40.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 25 - SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall'art.158 del D.P.R.207/10.

Le proroghe sono disciplinate dall'art.159 del D.P.R.207/10.

25.1 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 22.

25.2 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applica quanto disposto in merito alle sospensioni ordinate dal direttore dei lavori, commi II, IV, VII, VIII e IX in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 24, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

25.3 - Proroghe

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 23, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 23.

In deroga a quanto previsto al primo comma, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 23 comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al quarto comma sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 23, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresì applicazione l'articolo 26 del Capitolato Generale d'Appalto.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità di cui all'art. 158 comma 7 del DPR n. 207/10. In tali casi, nel relativo verbale dovranno essere riportate le opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spetterà all'Appaltatore in conseguenza delle ordinate sospensioni, salvo quanto previsto dall'*art. 160 del DPR 207/10*.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine contrattuale fissato per l'ultimazione dei lavori.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro od in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 26 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento dell'appalto nel tempo prefisso, la Stazione Appaltante potrà prescrivere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre titolo per richiedere indennità e compensi di sorta.

Per quanto sopra elencato, l'Appaltatore dovrà prevedere congrua compensazione nell'ambito della propria offerta d'appalto e perciò non potrà trarre titolo per richiedere ulteriori indennità e compensi di sorta.

ART. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori con lettera raccomandata a/r l'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito della suddetta comunicazione, il Direttore dei Lavori, previa formale convocazione dell'Appaltatore, procederà in contraddittorio con quest'ultimo alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale di ultimazione della prima fase e verbale di ultimazione della seconda fase.

I lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello Stato Finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Si richiama a tal fine quanto stabilito dall'art. 199 del DPR 207/10.

ART. 28 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice dei Contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera;

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.

Salvo i casi di cui ai precedenti IV e V comma, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Si richiama quanto stabilito dall'art.161 del DPR 207/10.

ART. 29 - LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del presente capitolato.

Qualora tra i prezzi, di cui all'elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi dell'articolo 3, terzo e quarto comma del presente documento, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 136 del Regolamento Generale.

ART. 30 - LAVORI IN ECONOMIA

Verranno contabilizzate “in economia” le eventuali prestazioni esplicitamente chieste dalla Direzione Lavori e preventivamente autorizzate sotto tale forma.

Per gli eventuali lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzature e mezzi di trasporto comprende tutti gli oneri per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, i carburanti, i lubrificanti, i consumi di energia elettrica, assicurazioni, tasse, manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro occorra per il loro regolare funzionamento; esso comprende inoltre il trasporto, l'installazione, gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi necessari e dei mezzi individuali di protezione.

I prezzi relativi a materiali e noleggi, che saranno riconosciuti per eventuali lavori affidati in economia, saranno quelli riportati nell'Elenco Prezzi Unitari. Detti prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

Per le prestazioni di mano d'opera, si applicheranno i costi reali, orari in vigore al momento delle prestazioni, come da tabella del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per le opere civili e Tabelle ASSISTAL per quelle impiantistiche maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile dell'Impresa. La maggiorazione sulle suddette tariffe di mano d'opera relativa all'utile dell'Impresa sarà soggetta al ribasso d'asta contrattuale, indicato per i lavori a corpo.

E' fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione Lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta ed indicazione scritta del Direttore dei Lavori competente per l'esecuzione dei lavori in economia; l'Appaltatore dovrà prestarsi alla sottoscrizione del riepilogo settimanale che, in base alle liste giornaliere, predisporrà il Direttore dei Lavori.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra, non saranno in alcun modo riconosciute.

ART. 31 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Nessun materiale, impianto, apparato, sistema potrà essere posto in opera senza la preventiva qualifica da parte dell'Appaltatore e successiva approvazione da parte della Direzione Lavori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 22 del presente documento.

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti idrici, sanitari, termici, meccanici, elettrici e speciali, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI ed ICAO di prova e di accettazione ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti d'opera, attrezzature e lavorazioni facenti parte del Progetto in Appalto.

Materiali ed impianti elettrici dovranno possedere il marchio "CE".

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 19 del DM n. 145/2000, le verifiche ed i controlli eseguiti durante il corso dei lavori dalla Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, non comportano l'esclusione della responsabilità dell'Appaltatore per eventuali vizi e difformità, né determinano l'insorgenza di alcuna preclusione in capo alla Stazione Appaltante.

ART. 32 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI - OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON I PREZZI DI CONTRATTO

Nel prezzo complessivo dell'appalto nonché nei singoli prezzi contrattuali sono da intendersi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente documento e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi, oneri e magisteri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte, finiti in ogni loro parte e nei termini assegnati e quindi l'opera perfettamente funzionante ed agibile in piena rispondenza a tutte le norme in vigore.

Pertanto l'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere realizzabili e perfettamente funzionali le opere e gli impianti nel complesso ed in ogni loro particolare, onde dare le opere appaltate complete, funzionanti, agibili e rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata: ogni spesa principale ed accessoria, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in ascesa ed in discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e comunque a perfetta regola d'arte, ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, diretti ed indiretti, previsti nel presente documento; tutte le spese tecniche per la Direzione del Cantiere, la progettazione costruttiva, i rilievi topografici, le indagini

geognostiche, le prove di carico, ecc. ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.

32.1 - Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione risultano dalle le specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti d'opera, attrezzature e lavorazioni facenti parte del Progetto; esse saranno applicate per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro, da compensarsi a corpo, che risulteranno eseguite.

Le suddette norme di misura e contabilizzazione dei lavori si applicheranno per la valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in aumento (sempreché ordinate esplicitamente dal Direttore dei Lavori con apposito Ordine di Servizio) e in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfetario, a seguito di variazioni delle opere progettate che si rendessero necessarie in corso d'opera.

Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entità od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con l'onere dell'esaurimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, Capitolato Generale d'Appalto, per i manufatti, le attrezzature, gli impianti o parte di essi, il cui valore di fornitura a piè d'opera è superiore alla spesa per la messa in opera ed il montaggio, potrà procedersi, su insindacabile giudizio della Direzione Lavori, all'accreditamento ovvero alla contabilizzazione a piè d'opera in misura non superiore alla metà del prezzo di appalto.

Non trova viceversa applicazione quanto indicato al comma 2 dell'art. 28 di cui al precedente capoverso.

E' comunque fatta salva sia la preventiva qualifica ed accettazione delle suddette forniture (*artt. 15 e 16 del DM n. 145/2000*), che ogni eventuale specifica prescrizione che la Direzione Lavori si riserva di addurre a riguardo dello stoccaggio, conservazione in cantiere, guardiania ed assicurazione dei materiali in argomento.

32.2 - Misurazione dei lavori

L'Appaltatore è tenuto a prestarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misure e constatazioni che questa ritenesse opportuno: peraltro è obbligato ad assumere tempestivamente l'iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate.

ART. 33 - RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte e l'archeologia che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso degli eventuali rinvenimenti al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili. La Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure ed opere provvisorie atte ad evitare nell'esecuzione dell'appalto il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose ai sensi *dell'art. 14 del DM n. 145/2000*.

L'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di un'adeguata copertura assicurativa, ai sensi del precedente art. 12.

L'Appaltatore, in caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali o per i quali sia stato emesso uno stato di allerta della Protezione Civile e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni, ne fa denuncia scritta al Direttore dei Lavori immediatamente o, sotto pena di decadenza, entro 3 (tre) giorni dalla data dell'evento, in modo che si possa procedere alle constatazioni opportune.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale, secondo i termini dell'art. 166 del DPR n. 207/10.

L'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi ed attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali egli è tenuto a rispondere..

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

CAPO IV°

CONTABILITA' DEI LAVORI, PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE

ART. 35 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Opere a corpo

L'importo delle opere "a corpo" deve intendersi come importo forfettario omnicomprensivo, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente documento, dalle specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti d'opera, attrezzature e lavorazioni previste nel Progetto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere chiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione, determinato ai sensi dell'art. 6 del presente documento, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di cui al precedente art. 5, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L'elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, già in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al precedente art. 2, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

ART. 36 - CONTABILITÀ E RISERVE

La contabilità dei lavori sarà tenuta in conformità a quanto stabilito dagli artt. da 178 a 202 del DPR n. 207/10.

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal Direttore dei Lavori anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- giornale dei lavori;
- libretto delle misure;

- liste settimanali per i lavori in economia;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stati di avanzamento dei lavori;
- certificati per il pagamento delle rate in acconto;
- conto finale.

Il Registro di Contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali, devono essere sottoscritti dall'Appaltatore nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei Lavori per la firma.

Le riserve devono essere iscritte sul Registro di Contabilità, a pena di decadenza, la prima volta successiva all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, le riserve devono essere sempre iscritte nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente rinnovate sul registro di Contabilità e poi confermate sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico come previsto *dall'art. 190 del DPR n. 207/10* ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni di cui *all'art. 190, comma 3 del DPR n. 207/10*.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 37 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaltatore avrà diritto, in corso d'opera, a pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale ogni qualvolta abbia eseguito lavori a corpo, per un importo determinato al netto del ribasso d'asta e comprensivo della quota parte di oneri per la sicurezza relativi ai lavori eseguiti, pari a:

Euro 800.000,00 (diconsi Euro ottocentomila/00).

Ai sensi *dell'art. 7 del DM n. 145/2000*, sull'importo dei relativi Certificati di Pagamento si applicherà la ritenuta, nella misura dello 0,50%, a garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi dell'art. 205 del DPR n. 207/10.

I singoli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) dovranno essere emessi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Direttore dei Lavori, della comunicazione scritta e documentata con la quale l'Appaltatore dichiara il raggiungimento degli importi stabiliti per i pagamenti in acconto.

L'emissione dei relativi Certificati di Pagamento dovrà avvenire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Il termine per il pagamento, pari a 30 (trenta) giorni così come previsto *dall'art. 141 del DPR n. 207/10*, decorrerà dal momento in cui perverrà alla Stazione Appaltante, a mezzo di raccomandata a/r, regolare fattura dell'Appaltatore avente data di emissione successiva a quella del Certificato di Pagamento cui si riferisce.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del DPR 207/10, la Stazione Appaltante procederà al pagamento della rata di saldo, previo deposito di garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 (novanta) giorni dall'emissione del certificato di collaudo nonché previa accensione delle polizze di cui all'art.126 del DPR 207/10 e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo e collaudo.

La fidejussione a garanzia della rata di saldo dovrà essere costituita in conformità all'art.126 del DPR 207/10 e deve essere valida ed efficace per 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fidejussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'acquisizione del DURC.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi *dell'art. 1666, comma 2 del Codice Civile*.

Ai pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante si applica quanto previsto *dall'art. 30 del DM n. 145/2000*.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del presente articolo, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.

Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.

ART. 38 - CONTO FINALE

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.200 del DPR 207/10, provvederà alla compilazione del Conto Finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore.

Il Conto Finale dovrà essere sottoposto all'Appaltatore e da questi sottoscritto entro 15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facoltà da parte dello stesso di presentare osservazioni entro lo stesso periodo, ai sensi dell'art.200 del DPR 207/10.

ART. 39 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, e successive modifiche e integrazioni, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Trova applicazione la compensazione dei prezzi prevista dall'articolo 133, commi 4, 5, 6 bis e 7, del Codice dei Contratti e s.m.i.

ART. 40 - PENALE PER IL RITARDO

40.1 - Penale per il ritardo

RIFACIMENTO PIAZZALI DI SOSTA AA/MM ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI VOLO

Per motivi connessi al mantenimento sia della capacità del piazzale di sosta aeromobile che dell'operatività aeroportuale, tutti i lavori necessari al completamento delle opere in appalto verranno eseguite in due distinte fasi, così come previsto dall'art. 24 del presente capitolato.

Quanto sopra, fatta comunque salva la subordinazione dei lavori alle esigenze dell'operatività aeroportuale.

L'appaltatore è tenuto ad ultimare e consegnare alla Stazione appaltante finite e a perfetta regola d'arte, agibili e funzionali per l'uso cui sono destinate tutte le opere.

Per ciascuna fase d'intervento, come definite nel cronoprogramma di progetto, in caso di ritardo dell'ultimazione lavori imputabili all'appaltatore verrà applicata una penale giornaliera pari all'1‰ (unopermille) dell'importo netto contrattuale imputabile a ciascuna fase.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo comma, trova applicazione anche nei seguenti casi:

- a) ritardo nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 14, terzo comma del presente documento;
- b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
- c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del quarto comma, lettera a) è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 21 del presente documento.

La penale di cui al quarto comma, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al sesto comma, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

L'importo della penale come stabilito dal quarto comma, è da ritenersi comprensivo del rimborso degli oneri che la Direzione Lavori dovrà sostenere per il maggior tempo richiesto a garantire l'assistenza continuativa in Cantiere forfetariamente indicati in Euro 600,00 (Euro seicento/00) giornalieri.

L'ammontare della suddetta penale, nonché gli eventuali ulteriori danni saranno detratti dal credito dell'Appaltatore in corso d'opera in sede di emissione dei SAL e dei relativi Certificati, mediante trattenuta sulla fattura a questo relativa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 45, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora la Stazione Appaltante intenda eseguire, nel rispetto della normativa vigente, ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, per i quali sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione appaltante stessa, a suo insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.

L'ammontare delle penali relative agli inadempimenti di cui al precedente art. 20 e le eventuali ulteriori somme risarcitorie verranno detratte dall'importo del corrispondente o del primo successivo certificato di pagamento.

ART. 41 - COLLAUDI

La Stazione Appaltante procederà, tramite l'ENAC, sia ai collaudi in corso d'opera che al collaudo finale, ai sensi dell'art. 141 del Codice dei Contratti secondo le modalità stabilite dagli artt. da 215 a 238 del DPR 207/10.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso accettazione provvisoria delle parti di opera sottoposte a prova di collaudo.

I collaudatori interverranno in corso d'opera secondo i tempi che saranno comunicati all'Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne l'assistenza che è a cura ed onere dell'Appaltatore.

Nel caso in cui tra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a., in c.a.p. e metalliche da sottoporre a collaudo statico ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 1086/71 e non siano stati ancora nominati i collaudatori, il Direttore dei Lavori provvederà ad eseguire le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all'Appaltatore.

Le operazioni di collaudo finale dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, sempreché entro 1,5 (unovirgolacinque) mesi da tale data sia stata consegnata la seguente documentazione:

- disegni as-built;
- certificati attestanti le caratteristiche tecniche;
- la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli impianti installati, al fine della redazione del Piano di Manutenzione e del Fascicolo dell'opera.

L'Appaltatore deve firmare per accettazione il certificato di collaudo entro 10 (dieci) giorni da quando gli verrà presentato.

Ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/10, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione; decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro gli ulteriori 2 (due) mesi.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo.

Resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata delle opere ultimate o di parte di esse. In tal caso decade l'obbligo di custodia, conservazione e gratuita manutenzione

Si richiama l'art. 37 del DM n. 145/2000.

ART. 42 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL'OPERA

A seguito del collaudo provvisorio favorevole, l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 230 del DPR n. 207/10.

In tal caso la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, con lettera raccomandata, il termine perentorio entro il quale dovrà ricevere in consegna le opere.

A tale richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi per alcun motivo né potrà chiedere compensi o indennizzi di sorta.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Qualora si verifichi tale evenienza per le opere anticipatamente consegnate alla Stazione Appaltante e dalla stessa utilizzate decadrà l'obbligo di custodia, conservazione e manutenzione a carico dell'Appaltatore, mentre continueranno ad essere vigenti tutte le assicurazioni e garanzie.

ART. 43 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE OPERE

E' facoltà della Stazione Appaltante utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori previ accordi con la Direzione Lavori e l'Appaltatore, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

In particolare, per motivi connessi all'operatività aeroportuale, la Stazione Appaltante all'ultimazione dei lavori ricadenti nella prima fase d'intervento così come previsto dal cronoprogramma dei lavori, prenderà in consegna le opere realizzate.

Verrà redatto un verbale di constatazione tecnica, che attesterà lo stato di fatto delle opere consegnate, così da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed inconvenienti da parte della Stazione Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali; nello stesso potranno essere già rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che l'Appaltatore sarà tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla Direzione Lavori. Tale anticipata occupazione non comporterà modifiche nelle modalità di pagamento e non implicherà decadenza per la Stazione Appaltante dal diritto a sollevare qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli ulteriori accertamenti tecnico amministrativi che potrà fare la Commissione di Collaudo.

La consegna anticipata delle opere dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante dovrà avvenire unicamente per il tramite della Direzione Lavori.

In caso di consegna anticipata di parte delle opere realizzate, la Stazione Appaltante provvederà alla manutenzione ordinaria delle stesse, rimanendo comunque invariato per l'Appaltatore l'obbligo concernente le garanzie di legge, nonché l'eliminazione dei vizi palesi ed occulti.

A tutti gli effetti anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla Stazione Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.

CAPO V°
GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 44 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell'articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. può nominare una commissione, ai sensi dell'articolo 240, commi 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, del Codice dei Contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario è formulata e trasmessa contemporaneamente all'appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve. L'appaltatore e la Stazione appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione

appaltante.

Art. 45 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all'accordo bonario o alla transazione ai sensi dell'articolo 44 e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione quanto riportato al successivo comma del presente articolo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è attribuita alla magistratura ordinaria Foro di Bari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi degli artt. 257 – 146 e 145 del DPR n. 207/10.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.LGS 81/08 e s.m.i., ovvero ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42 e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del Codice dei Contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del

contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 47 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E' fatto divieto all'Appaltatore di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, di divulgare e pubblicizzare informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta di questa.